PARTE QUARTA

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DELLE SPESE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA



PREMESSA

Fin dal primo esercizio finanziario, in cui trovò applicazione la legge 1º marzo 1964, n. 62, la Corte, nel dare nuova impostazione alla relazione al Parlamento, avvertì l'importanza del sistema di classificazione funzionale ed economica della spesa e, perciò, la opportunità di condurre l'esame dei risultati della gestione anche sotto il profilo dei criteri di analisi a tale sistema connaturali.

Ed è appena il caso di sottolineare come il nuovo sistema non adempia soltanto a funzioni descrittive o meramente classificatorie, ma rappresenti valido strumento ai fini di sostanziali valutazioni del complesso fenomeno della gestione, destinate ad orientare, tanto le scelte da compiere in sede preventiva — all'atto in cui il bilancio viene deliberato — quanto il giudizio, in funzione anche e soprattutto di quelle scelte, sui risultati della gestione di cui si rende il conto.

Ciò comporta, fra l'altro, — come è fatto altresì palese dall'attuata unificazione della legge di approvazione del bilancio, pur se questo rimane ancora strutturalmente articolato in stati di previsione della spesa quanti sono i Ministeri — che la gestione, all'analisi funzionale ed economica, ma più alla prima, venga in considerazione come un tutto unitario ed organico, in modo più evidente che per il passato.

Unitarietà ed organicità che in ogni caso sarebbero imposte dalle esigenze e dalle finalità della programmazione economica nazionale nonchè da quella attività di previsione e rilevazione dell'andamento dell'intera situazione economica nazionale, alla quale il Governo è tenuto con la presentazione di apposite relazioni annuali. È da auspicare, anzi, che tale unitaria impostazione venga ancora più accentuata, sia quanto alla struttura stessa del bilancio, sia in sede parlamentare ai fini della discussione del bilancio preventivo e del rendiconto generale, sia, ancora, allo scopo di ulteriori perfezionamenti delle elaborazioni riassuntive che tali documenti corredano.

In tema va rilevata l'opportunità che, nella codificazione dei capitoli di spesa adottata dal Tesoro, venga introdotto, per la classificazione economica, almeno un terzo grado di specificazione (analogamente a quanto già avviene per la classificazione funzionale), sì da accostare ancor più i livelli di analisi a quelli più dettagliati risultanti dalla « Nota introduttiva » al bilancio di previsione.

Per quanto concerne, poi, l'utilizzazione da parte della Corte dei sistemi di elaborazione (393), non può, al momento, esprimersi un giudizio sull'idoneità dei criteri seguiti nel raggruppamento dei singoli capitoli di spesa nelle diverse partizioni di grado inferiore a quelle fondamentali. Premesso, al proposito, che l'esigenza di sempre meglio perfezionare tale raggruppamento indurrà a riveder l'oggetto di molti capitoli, al fine di assicurarne l'omogenità voluta dalla legge — su cui più volte la Corte ha richiamato l'attenzione — un giudizio sarà possibile sol quando si avrà concreta conoscenza dell'applicazione fatta, per ciascun capitolo, dei criteri di classificazione e subclassificazione. A tal fine sono stati richiesti alla Ragioneria generale — che ha già in parte corrisposto — gli elementi atti a verificare il procedimento seguito.

In disparte ciò, devesi anche qui avvertire come l'esame della gestione, sotto il profilo sia funzionale che economico, è condizionato e, perciò, notevolmente limitato, dal fatto che il rendiconto viene comunicato alla Corte pochi giorni prima del termine as-

⁽³⁹³⁾ In argomento, v. quanto esposto in tema di meccanizzazione, nel seguente capitolo II, paragrafo 9.

segnatole per la pronuncia di propria competenza, nonchè del fatto che ad essa non viene trasmessa la nota preliminare al rendiconto, recante elaborazioni illustrative (394).

Con tale avvertenza, l'esposizione che segue considera la gestione sotto i due cennati e distinti profili.

Distinzione, la quale, peraltro, per la sua stessa natura, non esclude che — come già nelle precedenti relazioni — i profili possano essere considerati l'uno in connessione con l'altro, segnatamente nel capitolo relativo all'analisi funzionale.

Il capitolo dedicato a quella economica, come di consueto, ha ad oggetto aspetti e problemi anche di ordine non strettamente finanziario, quali, ad esempio, quelli della organizzazione amministrativa o dell'attività contrattuale. In esso, nella presente relazione, sono contenute alcune di quelle notazioni ed osservazioni, inerenti ai suddetti aspetti e problemi, che nelle precedenti avevano trovato sede, nella parte terza, nei capitoli dedicati ai singoli Ministeri.

CAPITOLO I.

GESTIONE DELLA SPESA SOTTO IL PROFILO FUNZIONALE

L'esame della spesa per « funzioni » offre in sommo grado quella possibilità di visione unitaria ed organica, accennata in premessa, e ciò grazie ai collegamenti, che consente di istituire, fra le attività svolte da Ministeri diversi, cui è dedicata la parte terza della presente relazione. Approfondendo l'applicazione di criteri, già adottati nelle precedenti, e nel proposito di sempre meglio utilizzare dette possibilità, si è ritenuto opportuno considerare, per ciascuna Sezione dell'analisi funzionale, anzitutto i profili organizzativi, indicando non soltanto i Ministeri che nell'ambito di essa operano, ma altresì, più specificamente, quegli organi e servizi di ciascun Ministero che, nella struttura del bilancio, si evidenziano attraverso la classificazione amministrativa per « rubriche ».

Ciò infatti, oltre ad assolvere una utile funzione conoscitiva, può offrire, ora o per il futuro, spunti per una maggiore razionalizzazione organizzativa, sia nella ripartizione delle materie fra i Ministeri, sia nella loro distribuzione fra i servizi interni, secondo gli auspicati criteri di omogeneità.

Sempre per ciascuna Sezione, poi, non meno interessante appare, all'esame dei dati finanziari, l'individuazione delle forme nelle quali si esplica l'attività gestoria, secondo le categorie dell'analisi economica, nelle varie proporzioni fra esse risultanti. A tal fine, non potendosi tempestivamente disporre dei dati e delle elaborazioni riflettenti il 1968, verranno assunti, quanto agli accertamenti, quelli dell'esercizio 1967, cui non può negarsi un sufficiente valore orientativo, attesa la costanza di certe tendenze generali, da un anno all'altro. Allo stesso modo, e per gli stessi motivi e considerazioni, dovrà operarsi per quanto concerne la distinzione fra residui propri e residui di stanziamento. Per i pagamenti, invece, in conto competenza ed in conto residui, nel complesso, può farsi riferimento al conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1968 (suppletivo), i cui dati risultano nel prospetto inserito nella parte seconda della presente relazione.

Quanto, poi, all'attività svolta nei diversi settori, la cennata indicazione per Ministeri e servizi potrà valere come rinvio alle considerazioni eventualmente svolte nella parte terza della presente relazione — specialmente per quelle Sezioni che si esauriscono quasi completamente nella competenza di un singolo Ministero — salve quelle ulteriori che in que-

⁽³⁹⁴⁾ I dati esposti nei capitoli che seguono, quanto al consuntivo 1968, differiscono da quelli esposti nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, essendo basati sugli accertamenti definitivi, pur risentendone l'elaborazione delle difficoltà ricordate nel testo.

sta sede siano suggerite dal collegamento fra le attività di più Ministeri operanti nel medesimo settore.

A siffatti criteri si conforma quanto oggetto per le singole Sezioni della esposizione che segue.

- I. Amministrazione generale. Questa Sezione, rispondente ad una « funzione » collegata a fondamentali finalità comuni all'intera Amministrazione dello Stato, comprende spese gestite dai seguenti Ministeri:
- Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la rubrica 1 Servizi generali;
- Ministero delle finanze, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », 3 Finanza locale, 4 Monopoli, 5 Lotto, lotterie ed altre attività di gioco, 6 Corpo della guardia di finanza, 7 Catasto e servizi tecnici erariali, 8 Tasse ed imposte indirette sugli affari, 9 Demanio, 10 Imposte dirette, 11 Finanza straordinaria, 12 Dogane ed imposte di fabbricazione,13 Organizzazione dei servizi tributari, 14 Contenzioso, 15 Studi di legislazione comparata e relazioni internazionali;
 - Ministero di grazia e giustizia, con la rubrica 2 Amministrazione giudiziaria;
- Ministero dell'interno, con le rubrichè: 1 Servizi generali, 2 Amministrazione civile, 3 Affari di culto;
 - Ministero dei lavori pubblici, con la rubrica 7 Edilizia per il culto;
- Ministero del tesoro, con le rubriche: 1 Servizi generali dello Stato, 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, 3 Commissariato dello Stato nella Regione Siciliana, 4 Ufficio del Rappresentante del Governo nella Regione Sarda, 5 Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, 6 Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, 7 Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, 8 Ufficio per l'organizzazione amministrativa e per gli affari costituzionali, 9 Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, 10 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 11 Consiglio di Stato, 12 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 13 Corte dei conti, 14 Avvocatura dello Stato, 15 Servizi Centrali del Tesoro, 16 Servizi del Provveditorato generale dello Stato, 17 Servizi speciali ed Uffici esterni del Tesoro, 18 Servizi della Zecca, 19 Servizi del Debito pubblico, 20 Servizi speciali e del contenzioso, 21 Ragioneria generale dello Stato;
- Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con la rubrica 2 Motorizzazione civile e trasporti in concessione.

È da precisare:

per quanto concerne il Ministero di grazia e giustizia, che le spese della rubrica 2, inserite nella Sezione in discorso (anzichè nella III) attengono ad esigenze relative alle operazioni elettorali;

per quanto concerne il Ministero del tesoro, che le rubriche da 1 a 14 si riferiscono ad organi le cui spese non sono gestite dal Ministero stesso, come anche nelle precedenti relazioni è stato posto in rilievo, specialmente per ciò che concerne i servizi degli Organi costituzionali, della Presidenza del Consiglio e delle Magistrature amministrative (gli oneri relativi alle quali figurerebbero meglio — come è quasi superfluo notare — nella Sezione giustizia);

per quanto concerne il Ministero dei trasporti, che le spese della rubrica 2 riguardano il servizio automobilistico reso nell'interesse di tutte le Amministrazioni dello Stato.

L'ammontare della spesa, accertata nel 1968 per la Sezione in parola, è stato di 607,230 miliardi, di cui 29 per gli Organi costituzionali, 85,596 per gli organi e servizi generali, 294,926 per i servizi finanziari, 165,967 per i servizi del Tesoro e del Bilancio, 31,772 per il settore del culto. L'incidenza di siffatto ammontare complessivo, sul totale della spesa per operazioni proprie del bilancio, risulta nella percentuale, sostanzialmente immutata rispetto al 1967, del 5,1%; in valori assoluti, lo stesso ammontare risulta aumentato del 41,9% rispetto al 1965.

All'analisi economica, la spesa risulta quasi del tutto assorbita dalla parte corrente, nell'ambito della quale gli oneri di personale raggiungono i tre quinti. Il totale dei residui rappresenta il 30% circa dell'ammontare accertato. Da rilevare, infine, che, al 31 dicembre 1967, i residui di stanziamento erano di 20 miliardi circa, contro 6,6 miliardi di accertamenti di spesa, in conto capitale, sulla competenza di tale esercizio.

- II. Difesa nazionale. Le spese relative a questa Sezione sono quasi tutte comprese nello stato di previsione della spesa del
- Ministero della difesa, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Personale militare, 3 Personale civile, 4 Costruzioni armi e armamenti, 5 Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni, 6 Motorizzazione e combustibili, 7 Commissariato, 8 Lavori, demanio e materiali genio, 9 Sanità, 10 Servizi speciali, 11 Potenziamento della difesa. L'altra parte figura nello stato di previsione del
- Ministero del tesoro, con la rubrica 27 Fondi di riserva e speciali, contenente l'unico capitolo 2411, che si riferisce al fondo occorrente per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, con contributi multinazionali, nel quadro degli accordi di comune difesa, con uno stanziamento di 16,6 miliardi.

Anche per questa Sezione la quasi totalità della spesa, sotto il profilo economico, è classificata nella parte corrente, atteso il criterio che presiede alla classificazione delle spese militari, pur se si riferiscono ad oggetti che, per altre Sezioni, attengono, invece, a spese in conto capitale; non può, tuttavia, sottacersi l'obiettivo apporto che talune di dette spese danno al sistema produttivo. Fra le spese di investimento, sono compresi, nello stato di previsione del Ministero della difesa, gli stanziamenti dei capitoli 5001 — destinati alla ricerca scientifica (a norma dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283) — 5002 — destinati all'acquisto e costruzione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (del quale è assai dubbia l'attinenza alla Sezione in parola) — e 5003 — concernente l'ammortamento dei mutui, contratti dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale, per la costruzione del Centro di idrodinamica di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1519 (vasca navale).

È da precisare, peraltro, che anche a taluni capitoli compresi nella parte corrente la legge di bilancio estende, annualmente (per l'esercizio 1968, vedasi l'articolo 80 della legge di approvazione del bilancio, con riferimento ai capitoli 3501-3506 del citato stato di previsione), la disciplina dettata per le spese in conto capitale, ai fini della conservazione delle somme non impegnate fra i residui di stanziamento, dall'articolo 36 della legge di contabilità generale, nel testo modificato dalla legge 1º marzo 1964, n. 62. Al proposito, vanno richiamate le osservazioni che, in generale, la Corte ha formulato, circa gli inconvenienti derivanti dalla soppressione della distinzione fra spese ordinarie e straordinarie, inconvenienti di cui la cennata prassi normativa — che interessa anche altri casi — offre conferma, risolvendo con disposizioni di carattere contingente una esigenza che richiederebbe, invece, una disciplina generale e permanente.

Per notazioni relative all'attinenza a questa Sezione delle spese per l'Arma dei carabinieri, si rinvia a quanto più avanti è esposto, in merito alla Sezione IV.

Fra le spese di parte corrente, secondo i dati dell'esercizio 1967, oltre il 95% è assorbito da oneri di personale e per acquisto di beni e servizi, con importi rispettivi pressocchè equivalenti.

Gli accertamenti di spesa per il 1968 ammontano in complesso a miliardi 1.183,5 (di cui 1.066,2 di « spese per la difesa » e 117,3 per « potenziamento ed installazioni difensive »), che danno un aumento del 14,3% rispetto agli accertamenti del 1965 (il più basso fra quelli di tutte le altre Sezioni) ed una incidenza sulla spesa globale, per operazioni finali di bilancio, che scende al 10% dal 12,6% del 1967.

L'importo dei residui accertati al 31 dicembre 1967 era superiore ad un terzo degli accertamenti di competenza. Fra tali residui, 7,1 miliardi erano di stanziamento, rispetto ai 4,4 miliardi degli accertamenti di competenza delle spese in conto capitale.

- III. Giustizia. Le spese iscritte in questa Sezione sono di pertinenza del
- Ministero di grazia e giustizia, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Amministrazione giudiziaria, 3 Istituti di prevenzione e pena; e del
 - Ministero dei lavori pubblici, con la rubrica 10 Edilizia pubblica varia.

Non vi sono, invece, contenute, nonostante la loro pertinenza alla funzione (si veda il paragrafo 38 del programma economico nazionale), quelle concernenti le Magistrature amministrative, come già rilevato, e quelle concernenti la giustizia militare, che figurano rispettivamente nelle Sezioni I e II.

La percentuale della spesa in conto capitale accertata, si aggirava, nel 1967, sul 4% del totale della spesa della Sezione (139,1 miliardi), in quanto comprensiva di 3,6 miliardi della categoria X (Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato) e di 2,2 miliardi per trasferimenti, cioè, per contributi ai Comuni per edifici giudiziari. Essa è destinata a presentarsi più ridotta per il 1968, essendo diminuita a 2,6 miliardi la quota relativa alla suddetta Categoria X. Ciò non appare in armonia con l'esigenza di ammodernamento e sviluppo dell'Amministrazione, cui fanno riferimento il paragrafo 38 del programma economico, nonchè, con ancor maggiore accentuazione, il successivo paragrafo 149, in tema di edilizia giudiziaria e carceraria.

Della spesa corrente, oltre i quattro quinti sono assorbiti da oneri di personale, sicchè anche per la restante parte, quasi tutta destinata all'acquisto di beni e servizi, si pone il problema di un maggiore adeguamento alle proposizioni programmatiche, per quanto concerne le attrezzature necessarie allo svolgimento della funzione.

Nel complesso, la spesa accertata per il 1968 è di 152,3 miliardi, con un aumento del 19,6% rispetto al 1965 (di poco superiore a quello delle spese militari) ed una incidenza, sul totale della spesa per operazioni proprie del bilancio, dell'1,3%, rispetto all'1,5% del 1967.

Degno di nota, infine — in rapporto a quanto osservato circa la spesa in conto capitale — che i residui di stanziamento al 31 dicembre 1967 ammontavano a 16 miliardi, cioè a circa il triplo degli accertamenti di competenza per tale genere di spesa.

- IV. Sicurezza pubblica. Operano in questo settore il
- Ministero della difesa, con le rubriche: 12 Arma dei carabinieri, e 13 Potenziamento dell'Arma dei carabinieri;
 - Ministero dell'interno, con le rubriche: 4 Pubblica sicurezza, e 5 Servizi antincendi;
 - Ministero dei lavori pubblici, con la rubrica 10 Edilizia pubblica varia.

In tema di distribuzione della competenza passiva della spesa per l'Arma dei carabinieri fra i Ministeri della difesa e dell'interno, possono qui richiamarsi le considerazioni svolte nel capitolo, dedicato al secondo, nella parte terza. In questa sede si aggiunge soltanto — in riferimento anche a talune considerazioni del Ministero dell'interno sui rilievi formulati dalla Corte nella precedente relazione — che l'esigenza di criteri più chiari ed univoci, per quanto attiene alla cennata distribuzione di competenze, dovrebbe indurre anche ad esaminare se sia esatta l'attribuzione degli oneri concernenti l'Arma, per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero della difesa, alla Sezione di cui qui trattasi. Ciò per stabilire se, ed in quali limiti, essi debbano, invece, essere assorbiti nella Sezione II, proprio in armonia con le ragioni che dovrebbero giustificare — secondo le cennate considerazioni ministeriali — l'accollo al Ministero della difesa, ragioni inerenti a compiti di carattere militare dell'Arma in parola, ed al vero e proprio « status » militare del personale che ne fa parte.

Anche in questa Sezione, più ancora che in quelle fin qui esaminate, la spesa è quasi tutta di parte corrente, riducendosi gli stanziamenti in conto capitale (categoria X) a quelli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di caserme. Della spesa corrente, più di tre quarti sono assorbiti da oneri di personale, e la restante quota pressocchè interamente da acquisto di beni e servizi.

L'ammontare complessivo accertato della spesa, per il 1968, è di 486,5 miliardi, con un aumento del 20,8% rispetto al 1965 ed un'incidenza, sul totale delle spese proprie di bilancio, che dal 4,9% del 1967 si è ridotta al 4,1% nell'esercizio in esame.

I residui di stanziamento al 31 dicembre 1967 erano di ammontare pressocchè pari (1,255 miliardi) rispetto agli accertamenti di competenza per le spese in conto capitale (1,300 miliardi).

- V. Relazioni internazionali. Gli stanziamenti compresi in questa Sezione sono distribuiti fra gli stati di previsione della spesa del
- Ministero degli affari esteri, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Rappresentanze all'estero, 3 Servizi per i rapporti economici e commerciali, 5 Organizzazioni nazionali ed internazionali; del
 - Ministero del commercio con l'estero, con la rubrica 1 Servizi generali, e del
 - Ministero del tesoro, con la rubrica 15 Servizi centrali del tesoro.

La spesa facente carico al Ministero del commercio con l'estero è rappresentata da un modesto stanziamento (capitolo 1051) relativo ai rapporti con rappresentanze estere. Quella di competenza del Ministero del tesoro si riferisce, invece, ad erogazioni dovute dall'Italia in base ad accordi internazionali (i relativi stanziamenti sono quasi tutti compresi fra le spese obbligatorie).

Sotto il profilo economico, le spese rientrano nella sola parte corrente, se si eccettua lo stanziamento del capitolo 5501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri, relativo ad acquisto e costruzione di stabili per sedi diplomatiche e consolari, iscritto soltanto per memoria nel bilancio di previsione 1968. Poco meno della metà delle spese correnti è assorbito da trasferimenti, la maggior parte dei quali relativi ai cennati contributi erogati dal Ministero del tesoro. Gli oneri di personale, invece, non raggiungono il 40% del totale.

L'ammontare complessivo accertato della spesa per il 1968 è stato di 93,8 miliardi, con un aumento del 30,3% rispetto al 1965, ed un'incidenza, sul totale delle spese proprie del bilancio, dello 0,8% (0,9% nel 1967) che è la più bassa rispetto a tutte le altre Sezioni.

Degno di nota è che l'importo dei residui accertati al 31 dicembre 1967 (84,2 miliardi) è superiore a quello degli accertamenti di competenza (83,4 miliardi).

- VI. Istruzione e cultura. Operano in questa Sezione che, come si vedrà, per dimensioni di spesa supera tutte le altre diversi Ministeri, e cioè, oltre al
- Ministero della pubblica istruzione, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Provveditorati agli studi, 3 Scuola materna, 4 Istruzione elementare, 5 Scuole elementari per adulti, 6 Scuola popolare, 7 Scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne, 8 Istruzione secondaria di 1° grado, 9 Istruzione classica, scientifica e magistrale, 10 Istruzione tecnica, 11 Istruzione artistica, 12 Educazione fisica, 13 Istituti di educazione, 14 Istituti dei sordomuti e dei ciechi, 15 Istruzione media non statale, 16 Istruzione universitaria, 17 Accademie, biblioteche e diffusione della cultura, 18 Antichità e belle arti, 19 Scambi culturali, 20 Assistenza scolastica, 21 Edilizia e arredamento della scuola; la
- Presidenza del Consiglio dei ministri, i Servizi centrali del tesoro, ed il Servizio informazioni e proprietà intellettuale, con le rubriche 2, 15 e 22 dello stato di previsione della spese del Ministero del tesoro; il
 - Ministero degli affari esteri, con la rubrica 4 Relazioni culturali con l'estero; il
 - Ministero delle finanze, con la rubrica 8 Tasse ed imposte indirette sugli affari; il
 - Ministero dell'interno, con la rubrica 6 Archivi di Stato; il
- Ministero dei lavori pubblici, con le rubriche: 8 Edilizia scolastica, 10 Edilizia pubblica varia, 11 Opere a tutela del patrimonio storico-artistico; il
 - Ministero del turismo e dello spettacolo, con la rubrica 4 Servizi del teatro.

Premesso che l'ammontare complessivo della spesa di questa Sezione, accertato per il 1968, è di 2.245 miliardi (il più alto fra quelli di tutte le Sezioni, aumentato, rispetto al 1965, del 46,3%, ed anche con la più elevata incidenza percentuale — 19% — sul totale complessivo) giova osservare, per quanto concerne le forme ed i caratteri della gestione, ed a meglio chiarire l'effettivo significato della molteplicità di settori amministrativi ad essa interessati, che la cifra suddetta (alla quale concorrono per 2.075 miliardi e per 170 miliardi, rispettivamente, le sub-ripartizioni funzionali « Pubblica istruzione » e « Informazioni e cultura ») è assorbita per oltre due terzi da oneri di personale mentre la quota di spese destinata in conto capitale è di poco superiore ad un sesto.

La massima parte della restante spesa corrente è costituita da trasferimenti, a carico del Ministero del tesoro (quasi tutti per contributi a Comuni e Provincie), del Ministero delle finanze (per quote sui canoni radiotelevisivi, spettanti al Ministero delle poste, alla RAI-TV ed all'Accademia di S. Cecilia), del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del turismo. Anche una parte rilevante della spesa in conto capitale è destinata a trasferimenti, costituiti in prevalenza da miliardi 40,8 accertati a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di ricerca scientifica (capitolo 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro), e da miliardi 44 accertati a carico del Ministero dei lavori pubblici per contributi in annualità agli enti locali e ad altri enti per l'edilizia scolastica (capitoli 5100-5109). Per il resto, le spese suddette interessano la categoria X (Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato) e rientrano nelle competenze del Ministero dei lavori pubblici nonchè, in piccola parte, in quella del Ministero della pubblica istruzione.

Nel rinviare a quanto esposto, in tema di edilizia scolastica (settore nel quale si registrano ritardi di realizzazione, come rilevato anche dalla Relazione previsionale e pro-

grammatica per il 1969) nel capitolo dedicato al Ministero dei lavori pubblici (395), e nel richiamare l'esigenza, avvertita anche nel paragrafo 98 del programma economico, che il cennato concorso di competenze nella materia si conformi ad opportuni criteri di coordinamento e razionalità organizzativa, è il caso di aggiungere, in rapporto alle esaminate proporzioni delle varie componenti della spesa della Sezione in parola, come il paragrafo 105 del programma destini all'edilizia scolastica ed universitaria poco meno di un decimo della somma complessivamente prevista, nel quinquennio (9.650 miliardi), per l'istruzione.

Più in generale, sempre in rapporto alla previsione del paragrafo 105 del programma, può osservarsi come, nei primi tre anni del quinquennio da esso considerato, l'importo complessivo della spesa accertata si sia ragguagliato a circa 5.500 miliardi, somma che supera i tre quinti della stessa previsione. Peraltro, l'importo dei residui accertati sulla spesa della Sezione ascendeva, al 31 dicembre 1967, a 629 miliardi, 270 dei quali costituiti da residui di stanziamento; nè è dato sapere, in rapporto alla notevole misura della quota di spesa costituita da trasferimenti di fondi, quanta parte di questi abbia ricevuto effettivo impiego.

Sembra tuttavia opportuno al proposito segnalare come, dalla tabella pubblicata a pagina 89 della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1968, risulti che, fra gli investimenti sociali, quelli per l'istruzione hanno registrato nell'anno una notevole flessione, rispetto sia al 1967 che al 1966. Dall'attuazione delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, sul secondo piano di sviluppo della scuola, e 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica ed universitaria, dovrebbe, ora, derivare un notevole incremento dell'attività nel settore.

Va osservato, da ultimo, ai fini della auspicabile omogeneità fra le impostazioni del programma e quelle del bilancio, come nella Sezione non risulti compreso il settore della cinematografia (che rientra nella Sezione X), laddove il programma (paragrafo 108) si occupa di esso nel capitolo VIII, dedicato alla Istruzione e formazione culturale.

Ricerca scientifica. — La basilare e decisiva importanza delle attività di ricerca, nelle loro diverse forme, ai fini dello sviluppo economico e sociale, trova esplicito riconoscimento nel Programma, che al settore dedica un apposito capitolo, il X, oltre a farne cenno anche in altri e ad indicare, nella tabella annessa al paragrafo 57, le quote di consumi pubblici (870 miliardi) e di investimenti sociali (450 miliardi) da destinarvi nel quinquennio. Ciò non trova riscontro, almeno sotto il profilo di una soddisfacente autonoma prospettazione, nella struttura del bilancio statale e, quindi, nella classificazione della spesa, sicchè risulta arduo stabilire la effettiva portata degli oneri sostenuti dalle diverse Amministrazioni per la finalità in discorso.

Può rilevarsi, anzitutto, che, per quanto si sia ritenuto dover trattare dell'argomento in questa sede, cioè in tema di spese rientranti nella Sezione VI della classificazione funzionale, gli stanziamenti specificamente destinati alla ricerca, negli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, sono in realtà distribuiti fra diverse Sezioni.

Tali stanziamenti, inoltre, nei suddetti stati di previsione, formano oggetto di un unico capitolo, compreso fra le spese in conto capitale, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283. Ma in proposito, come la Corte ha già avuto a ricordare (396), la stessa Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, per l'anno 1966, rilevava gli inconvenienti derivanti dall'applicazione di tale norma, e questi indubbiamente sussistono, poichè, se l'intento perseguito dalla norma stessa è di dare autonoma evidenza alle spese destinate alla ricerca, inade-

⁽³⁹⁵⁾ Parte III, capitolo XV, paragrafo 6, lett. f.

⁽³⁹⁶⁾ Relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1966, Senato, IV Legislatura, Doc. n. 135, pag. 230.

guato appare lo strumento apprestato della loro concentrazione in un capitolo unico, risultando, in pratica, utilizzati anche altri stanziamenti per l'attività e gli interventi di molte Amministrazion in materia.

Per quanto detto, è da avvertire, da un lato, come la voce « Istruzione universitaria e ricerca scientifica », che figura fra le sub-voci funzionali della Sezione VI (v. «Nota introduttiva al bilancio di previsione », per l'anno 1968, pagina 354), a parte la sua promiscuità, non comprenda gli stanziamenti per la ricerca inseriti in altre Sezioni. D'altro lato, la cifra di 42,6 miliardi, indicata a pagina 202 della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1968, oltre a dover essere rettificata, in base agli accertamenti definitivi, in 46,7 miliardi, si riferisce, evidentemente, alla sola spesa accertata sui cennati capitoli iscritti a norma della legge n. 283 del 1963, spesa di cui 40,8 miliardi sono costituiti dal contributo erogato al Consiglio nazionale delle ricerche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro), mentre la restante parte fa capo ai Ministeri della pubblica istruzione, per 3,5 miliardi (capitolo 5041), dei lavori pubblici, per 100 milioni (capitolo 5729), della difesa, per poco più di 2 miliardi (capitolo 5001), dell'industria e commercio, per 93 milioni (capitolo 5101), e della sanità, per 200 milioni (capitolo 5031).

Ben maggiore risulta, invece, l'effettiva dimensione degli interventi di varie Amministrazioni, anche diverse da quelle menzionate (rilievo, questo, che lascia del tutto impregiudicato il quesito sull'effettiva congruità della spesa rispetto alle necessità del settore).

Tali interventi sono diffusamente illustrati nella « Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia » (presentata al Parlamento in allegato a quella previsionale e programmatica), relazione che, per il 1968, valuta in 201 miliardi l'onere sostenuto dallo Stato per l'attività scientifica.

L'esauriente copia di dati e di considerazioni che la relazione offre dispensa da ogni indicazione, d'insieme e di dettaglio, in ordine all'oggetto ed all'entità degli interventi in discorso.

VII. Azione ed interventi nel campo delle abitazioni. — Gli stanziamenti compresi nella Sezione sono gestiti dal

- Ministero delle finanze, con la rubrica 6 Corpo della Guardia di finanza; dal
- Ministero della difesa, con la rubrica 1 Servizi generali; dal
- Ministero dell'interno, con le rubriche: 4 Pubblica sicurezza e 7 Assistenza pubblica; dal
 - Ministero dei lavori pubblici, con la rubrica 9 Edilizia abitativa; e dal
- Ministero del tesoro, con le rubriche: 15 Servizi centrali del tesoro e 17 Servizi speciali ed uffici esterni del tesoro.

A parte gli oneri sostenuti da quest'ultimo Ministero, che consistono essenzialmente nell'annualità di 22 miliardi dovuti alla Gescal (capitolo 5041), della somma accertata, per il 1968, di 19,8 miliardi da versare alla Banca nazionale del lavoro per il piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (capitolo 5042), e per il pagamento di interessi, per 9 miliardi, sui mutui contratti per l'attuazione di tale piano (capitolo 2651), la gestione delle spese in parola si esaurisce quasi completamente nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, restando marginali gli interventi degli altri due Dicasteri.

L'ammontare complessivo accertato delle spese, per il 1968, è di 165,7 miliardi, con un aumento del 25,7% rispetto al 1965, ed un'incidenza dell'1,4% sul totale della spesa di bilancio, lievemente diminuita rispetto all'1,6% del 1967. Tale ammontare, a parte i

cennati pagamenti di interessi, rientra quasi interamente fra le spese in conto capitale, e, nell'ambito di queste, fra i trasferimenti di fondi, cioè contributi ad enti o privati (144,4 miliardi accertati nel 1967), mentre di gran lunga inferiore è la misura della spesa per opere a diretto carico dello Stato (9,5 miliardi nel 1967).

Più che in tutte le altre Sezioni, in proporzione alla entità degli accertamenti di competenza, appare elevato il carico dei residui, che al 31 dicembre 1967 ammontavano a 285,3 miliardi, di cui 113,2 per residui di stanziamento.

VIII. Azione ed interventi nel campo sociale. - Operano nella Sezione la

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè il
- Ministero degli affari esteri, con le rubriche: 1 Servizi generali, 6 Servizi per l'emigrazione e le collettività all'estero; il
- Ministero delle finanze, con le rubriche: 4 Monopoli, 5 Lotto, lotterie ed altre attività di gioco, 8 Tasse e imposte indirette sugli affari; il
 - Ministero di grazia e giustizia, con la rubrica 3 Istituti di prevenzione e di pena; il
- Ministero dell'interno, con le rubriche: 1 Servizi generali, 4 Pubblica sicurezza, 7 Assistenza pubblica, 8 Amministrazione aiuti internazionali; il
- Ministero dei lavori pubblici, con le rubriche: 12 Opere igieniche e sanitarie, 15 Opere varie; il
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Uffici del lavoro e della massima occupazione e centri di emigrazione, 3 Sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione, 4 Ispettorato del lavoro, 5 Rapporti di lavoro, 6 Previdenza e assistenza, 7 Cooperazione, 8 Collocamento della manodopera, 9 Orientamento e addestramento professionale; il
 - Ministero della marina mercantile, con la rubrica 2 Marina mercantile; il
 - Ministero della pubblica istruzione, con la rubrica 18 Antichità e belle arti; il
- Ministero della sanità, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Igiene pubblica ed ospedali, 3 Malattie sociali, 4 Igiene degli alimenti e nutrizione, 5 Servizio farmaceutico, 6 Servizi veterinari, 7 Istituto superiore di sanità; il
- Ministero del tesoro, con le rubriche: 15 Servizi centrali del Tesoro, 17 Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro, 22 Servizio informazioni e proprietà intellettuale, 23 Servizi delle pensioni di guerra, 26 Danni di guerra e requisizioni.

Le spese comprese nella Sezione, il cui importo accertato per il 1968, è di 1.636,2 miliardi (con un aumento, rispetto al 1965, del 34,9 %, ed un'incidenza, sul totale della spesa, del 13,8 %, così diminuito rispetto al 14,8 % del 1967) si ripartono nei quattro settori fondamentali del lavoro e previdenza sociale (874,8 miliardi), dell'assistenza pubblica (211,9 miliardi), dell'igiene e sanità (186,7 miliardi), delle pensioni di guerra ed altri assegni vitalizi (362,9 miliardi).

La massima parte degli stanziamenti, cioè circa il 93 % è destinata a trasferimenti, quasi tutti di parte corrente, mentre la restante parte si distribuisce principalmente, in misura pressocchè eguale, fra spese di personale, acquisto di beni e servizi, e concessioni di crediti ed anticipazioni, mentre quote più piccole sono impiegate in beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato, beni mobili, ecc.

Nella presente come nelle precedenti relazioni, si è fatto cenno dei ben noti problemi del riordinamento del settore previdenziale — di cui la Corte si occupa altresì in sede di controllo sugli enti relativi — in rapporto ai notevoli oneri che il suo andamento deficitario comporta per il bilancio dello Stato. Si richiamano pure le osservazioni relative alle necessità di riordinare anche la materia dell'assistenza pubblica, svolte nel capitolo dedicato al Ministero dell'interno. A parte, del resto, il particolare settore delle pensioni di guerra (pur notevole per dimensioni di spesa), previdenza, assistenza e sanità debbono essere riguardate in quella visione unitaria, alla quale appunto si ispira il capitolo VII del Programma, che tutte e tre le raggruppa in vista dell'obbiettivo della sicurezza sociale.

Anche per questa Sezione, pur non potendo dirsi rilevante l'ammontare complessivo dei residui rispetto agli accertamenti di competenza, un non favorevole indice di funzionalità, quanto alla spesa in conto capitale, si ricava dal rilievo che, rispetto ad accertamenti di competenza, relativi a tal genere di spesa, per 75,2 miliardi al 31 dicembre 1967, l'ammontare dei residui di stanziamento, alla stessa data, era di circa 65 miliardi.

- IX. Trasporti e comunicazioni. Operano in questa Sezione, istituita a partire dal 1967, il
- Ministero della difesa, con la rubrica 5 Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni; il
- Ministero delle finanze, con le rubriche: 3 Finanza locale, 8 Tasse e imposte indirette sugli affari; il
- Ministero dei lavori pubblici, con le rubriche: 2 Viabilità statale, 3 Viabilità non statale, 4 Nuove costruzioni ferroviarie, 5 Opere marittime, 15 Opere varie; il
- Ministero della marina mercantile, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Marina mercantile, 3 Capitanerie di porto, 4 Demanio, 5 Servizi marittimi; il
 - Ministero delle poste e telecomunicazioni, con la rubrica 1 Servizi generali; il
- Ministero del tesoro, con le rubriche: 15 Servizi centrali del Tesoro, 16 Servizi del Provveditorato generale dello Stato; il
- Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 - Motorizzazione civile e trasporti in concessione, 3 - Aviazione civile.

Sul piano operativo, peraltro, preminente è l'attività affidata ad Aziende ed Amministrazioni autonome, quali quella ferroviaria, quella delle strade statali, quella postale e quella dei telefoni di Stato.

Fondamentale, anzitutto, è la partizione (riflettentesi pure in due distinti capitoli del Programma, l'XI e il XII) fra la materia dei trasporti e quella delle comunicazioni. Mentre quest'ultima presenta una struttura naturalmente omogenea, tanto da esaurirsi nella competenza di un solo Ministero e delle aziende ad esso sottoposte, ben altrimenti composita è la struttura del primo settore, la cui unitarietà è solo di carattere funzionale.

Proprio in vista di questa unitarietà funzionale, la Corte non ha mancato, nelle precedenti relazioni, come nella presente, nel capitolo dedicato al Ministero dei trasporti, di richiamare l'attenzione sui problemi, che la realtà rivela complessi ed urgenti, di coordinare le attività e gli interventi pubblici di varia natura, interessanti i trasporti, per assicurarne l'effettiva complementarietà reciproca; ciò al fine di scongiurare gli inconvenienti di un'azione frammentaria, che vede talora, addirittura, le diverse componenti (gomma, rotaia, elica, ala) oggettivamente atteggiate a sopraffarsi l'un l'altra, con danno

evidente per la efficienza e l'economicità dell'intero settore, e quindi per la finanza pubblica, che ormai ne sopporta quasi interamente i non indifferenti oneri.

Secondo le risultanze di consuntivo del 1967, nelle spese classificate nella Sezione si registrava una prevalenza degli oneri di parte corrente (costituiti per oltre nove decimi da trasferimenti) su quelli in conto capitale (anch'essi assorbiti, in quasi eguale proporzione, da trasferimenti, e per meno di un sesto da beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato). Nelle previsioni per il 1968 risultava una inversione di tale prevalenza a favore delle spese in conto capitale, ma, almeno da un primo esame dei dati del consuntivo, ciò non sembra essersi realizzato, restando gli accertamenti relativi alle suddette spese, per 434,5 miliardi circa, ancora lievemente inferiori a quelli della parte corrente.

Aggiungasi che, rispetto ad accertamenti di competenza, sempre alla fine del 1967, di 386,5 miliardi di spese in conto capitale, l'importo dei residui di stanziamento era di 247,2 miliardi.

Il totale degli accertamenti di competenza, per l'esercizio 1968, è di circa 887,9 miliardi, con un aumento del 31,2 % rispetto al 1965, ed un'incidenza del 7,5 % sulla spesa totale, così diminuita rispetto a quella dell'8,2 % dell'esercizio precedente.

- X. Azione ed interventi nel campo economico. Particolarmente numerosi sono i Ministeri che gestiscono (in proporzioni, ovviamente, assai diverse per alcuni) le spese quivi raggruppate, e cioè il
- Ministero dell'agricoltura e foreste, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Agricoltura, 3 Tutela economica dei prodotti agricoli, 4 Miglioramenti fondiari, 5 Bonifica, 6 Zootecnia, caccia e pesca, 7 Economia montana e forestale, 8 Alimentazione; il
- Ministero degli affari esteri, con la rubrica 5 Organizzazioni nazionali ed internazionali; il
- Ministero del commercio con l'estero, con le rubriche 1 Servizi generali, 2 Sviluppo degli scambi, 3 Accordi commerciali, valute, importazioni ed esportazioni; il
 - Ministero delle finanze, con la rubrica 8 Tasse ed imposte indirette sugli affari; il
- Ministero dell'industria, commercio e artigianato, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Ufficio studi e ricerche, 3 Artigianato e piccole industrie, 4 Industria e stazioni sperimentali, 5 Ispettorato tecnico dell'industria, 6 Fonti di energia, 7 Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, 8 Miniere, 9 Commercio, servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, 10 Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 11 Assicurazioni private, 12 Comitato interministeriale dei prezzi; il
 - Ministero dell'interno, con la rubrica 2 Amministrazione civile; il
- Ministero dei lavori pubblici, con le rubriche: 1 Servizi generali, 6 Opere idrauliche e impianti elettrici, 10 Edilizia pubblica varia, 13 Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali, 14 Opere in dipendenza di danni bellici, 15 Opere varie; il
 - Ministero della marina mercantile, con la rubrica 6 Pesca; il
- Ministero delle partecipazioni statali, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Servizi economici; il
- Ministero del tesoro, con le rubriche: 15 Servizi centrali del Tesoro, 24 Segreteria del Comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per il Mezzogiorno; il
- Ministero del turismo e dello spettacolo, con le rubriche: 1 Servizi generali, 2 Servizi del turismo, 3 Servizi della cinematografia.

Nel suo complesso, con accertamenti per il 1968 di 2.211,4 miliardi, la spesa attribuita alla Sezione è quella che ha subìto, dopo quella della Sezione successiva, il maggiore incremento rispetto al 1965 (67,4 %); notevole è anche l'incremento della sua incidenza sulla spesa totale (18,7 %), rispetto al 1967 (16,1 %), incidenza che appare solo di poco inferiore a quella, massima, della Sezione Istruzione e cultura.

Componenti fondamentali della Sezione sono i settori Agricoltura ed alimentazione e Industria, commercio e artigianato (con rispettivi accertamenti di spesa, per il 1968, pari a 671,2 e 691,2 miliardi); non meno rilevante, nell'insieme, l'entità (783 miliardi) di una terza componente, costituita da opere a interventi vari, fra cui predominano quelli per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, seguiti, a notevole distanza, dalle opere idrauliche, dagli interventi per danni di guerra, per calamità naturali, ecc.

Sotto il profilo economico, soltanto un sesto delle spese rientra fra quelle correnti, costituite principalmente, nell'ordine, da oneri di personale, interessi e trasferimenti, in misure pressocchè equivalenti, nonchè da acquisto di beni e servizi, in misura notevolmente inferiore.

Per il resto, e cioè per la massima parte, le spese di cui trattasi sono in conto capitale, di cui la metà per trasferimenti, un quinto per beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato, ed altre minori quote per concessioni di crediti ed anticipazioni, e per partecipazioni azionarie e conferimenti.

Sotto il profilo dell'effettiva utilizzazione delle disponibilità, va rilevato che al 31 dicembre 1967, di fronte ad accertamenti di competenza per 1.727 miliardi, il totale dei residui era di 1.400 miliardi, di cui 639,130 per residui di stanziamento.

- XI. Oneri non ripartibili. Trattasi di oneri gestiti dai seguenti Ministeri:
- Ministero degli affari esteri, con la rubrica 1 Servizi generali;
- Ministero delle finanze, con le rubriche: 3 Finanza locale, 4 Monopoli, 8 Tasse e imposte indirette sugli affari, 10 Imposte dirette;
 - Ministero dell'interno, con la rubrica 2 Amministrazione civile;
- Ministero del tesoro, con le rubriche: 15 Servizi centrali del Tesoro, 16 Servizi del Provveditorato generale dello Stato, 17 Servizi speciali ed Uffici esterni del Tesoro, 26 Danni di guerra e requisizioni, 27 Fondi di riserva e speciali.

A parte i fondi di riserva e speciali, destinati in corso di esercizio ad integrare le disponibilità di altre Sezioni, sicchè il loro utilizzo ne comporta la totale o parziale assenza fra i dati del consuntivo, ed a parte pure le poste correttive e rettificative delle entrate (di dimensioni, peraltro, notevoli: 540,4 miliardi per il 1968), rilevante è l'ammontare, fra gli oneri in questione, degli interventi finanziari a favore di enti territoriali, interventi che per il 1968 hanno raggiunto l'importo accertato (sensibilmente superiore alla previsione iniziale), di 812,7 miliardi.

Rientrano pure nella Sezione i pagamenti d'interessi di debiti, non classificati in altre Sezioni, per 341,2 miliardi, nonchè i versamenti al fondo per l'ammortamento del debito pubblico, che nel 1968 hanno raggiunto i 337,4 miliardi, in relazione, fra l'altro, alle disposizioni recate dal decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 (convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242), relative all'intervento in favore degli enti previdenziali per il ripianamento di alcune gestioni malattia, ed all'aumento di fondi di dotazione di Istituti di credito operanti nel Mezzogiorno.

CAPITOLO II.

GESTIONE DELLA SPESA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

1. — Organizzazione dei servizi.

Già nel capitolo relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (397), nel rilevare, ancora una volta, la mancata attuazione della disciplina prevista dall'articolo 95 della Costituzione, si è fatto cenno dell'importanza dell'altro precetto contenuto nella stessa norma, relativo alla previsione di una normativa sul numero e sulle attribuzioni dei Ministeri.

Va, a quest'ultimo riguardo, ricordato come, nei vari disegni di legge, che nelle passate legislature sono stati presentati dal Governo, si intendeva disciplinare congiuntamente, così l'ordinamento della Presidenza che il numero e le attribuzioni dei singoli Ministeri. E che l'una disciplina sia all'altra complementare, si evince, non soltanto dalla congiunta previsione del testo costituzionale, ma anche dall'esigenza che sia individuata la struttura dell'apparato governativo, perchè i poteri del Presidente del Consiglio possano essere meglio esercitati.

A ciò si aggiunga come la individuazione del numero e delle attribuzioni risponda all'ulteriore esigenza di quella razionale distribuzione delle competenze che non si rinviene nella vigente normativa, la quale costituisce la resultante di un complesso di disposizioni, succedutesi nel tempo e spesso determinate da contingenti situazioni politiche. Basterà, a tal fine, far rinvio alle considerazioni che, a titolo d'esempio, sono state già svolte in ordine alle competenze in materia di lavori pubblici (398) e alla riconsiderazione della distribuzione delle competenze in materia finanziaria (399).

Sempre in argomento, possono ricordarsi le notazioni, contenute in questa e nelle precedenti relazioni, su i Comitati interministeriali, tra i quali, in materia economica, quello per la Programmazione (400). Per i compiti del CIPE va, nuovamente, notato come essi si risolvano, in parte, in attività preparatoria per il Consiglio dei Ministri (401), incidendo, peraltro, sulla competenza istituzionale dei singoli Ministri, donde l'esigenza di coordinarli con quelli che l'ordinamento attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La riforma della pubblica Amministrazione, intesa ad assicurare, più adeguatamente, il necessario apporto allo sviluppo del Paese, costituisce uno dei presupposti per il conseguimento degli obiettivi del programma che, in tale prospettiva, ha posto, particolarmente, l'accento sulla revisione degli organi amministrativi, la razionalizzazione dei servizi e la semplificazione delle procedure, il massimo rendimento dell'apparato burocratico, nonchè sull'aggiornamento, semplificazione e chiarificazione della legislazione amministrativa (paragrafi 21-26).

Peraltro, le indicazioni del piano — alle quali si è, parzialmente ispirata la legge 18 marzo 1968, n. 249, che ha demandato al Governo il riordinamento dell'Amministrazione, il decentramento delle funzioni, nonchè il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali — non si sono, finora, tradotte in alcun provvedimento delegato di riforma.

⁽³⁹⁷⁾ Parte III, capitolo I.

⁽³⁹⁸⁾ Parte III, capitolo XV.

⁽³⁹⁹⁾ Parte V, capitoli I, III.

⁽⁴⁰⁰⁾ Parte I, capitolo unico, paragrafo 3.

⁽⁴⁰¹⁾ Parte III, capitolo V.

Sono, infatti, vanamente scaduti due dei termini fissati dalla legge, quello relativo al riordinamento delle carriere ed al riassetto economico (31 dicembre 1968) e quello concernente la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri ed il riordinamento degli Uffici periferici, in relazione alle esigenze di decentramento amministrativo (13 aprile 1969).

Per quanto concerne le norme, di immediata applicazione della legge, relative all'organizzazione dei servizi, è sufficiente notare come l'adeguamento della composizione dei Consigli di amministrazione (articolo 7), abbia incontrato difficoltà dipendenti anche dalla individuazione, affidata alle singole Amministrazioni ed Aziende, delle « Organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ».

2. — Personale.

Al fine di esaminare, sia pure a grandi linee, la situazione del personale, è opportuno prendere le mosse dai dati globali risultanti dai prospetti allegati (tabelle A, B, C), che si riferiscono ai dipendenti di tutte le Amministrazioni ed Aziende dello Stato, con esclusione del personale di magistratura (402) e di quello militare (403), che vengono considerati separatamente, nonchè del personale insegnante, in ragione della complessa situazione, che ne rende incerta la consistenza, e della quale si è fatta menzione nel capitolo relativo al Ministero della pubblica istruzione (404).

Il quadro, che ne risulta, consente di cogliere una situazione d'insieme, non dissimile da quella posta in evidenza con riferimento agli esercizi decorsi: ricorrono, infatti, i medesimi aspetti caratteristici rappresentati dalla frequenza delle posizioni soprannumerarie in corrispondenza di talune qualifiche elevate, nonchè nelle qualifiche iniziali o intermedie, specie delle carriere diverse da quella direttiva.

Il fenomeno è, nel primo caso, da porre in relazione alla tendenza a soddisfare le aspirazioni del personale ad un migliore trattamento economico sotto forma di una più rapida progressione di carniera, con la conseguenza che molte qualifiche (ad esempio quella di ispettore generale) hanno finito, di fatto, col perdere qualsiasi connessione con l'effettivo esercizio delle funzioni d'istituto ad esse cornispondenti.

Nel secondo, la causa è da ricercare nelle frequenti immissioni nei ruoli organici sia di personale, già appartenente ad amministrazioni od enti pubblici soppressi, che di personale avventizio, assunto temporaneamente in relazione a contingenti esigenze e poi trattenuto oltre il termine inizialmente stabilito.

Personale questo che veniva, in precedenza, inquadrato nei ruoli aggiunti, soppressi dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32, e confluisce, ora, direttamente, nei ruoli ordinari, sia pure in posizione soprannumeraria.

Al fine di razionalizzare l'ordinamento del personale — la cui struttura è venuta ad assumere, in conseguenza delle modifiche settoriali e frammentarie, che si sono succedute nel tempo, spesso in assenza di qualsiasi coordinamento con la precedente normativa, caratteristiche ben diverse, se non opposte, rispetto all'originario disegno, risalente, per la maggior parte delle amministrazioni, ai vari provvedimenti emanati nel 1956 ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — a tal fine, dicevasi, la legge n. 249 del 1968 ha conferito delega al Governo per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici, nonchè del personale operaio (articolo 10), da attuare entro un anno (31 dicembre 1968) e per la revisione dei ruoli organici degli impiegati ed operai (articolo 25) da compiere entro un trien-

⁽⁴⁰²⁾ Parte III, capitolo XI.

⁽⁴⁰³⁾ Parte III, capitolo VII.

⁽⁴⁰⁴⁾ Parte III, capitolo XXIII.

nio — eccettuate le Amministrazioni della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo per le quali la revisione avrebbe dovuto aver luogo entro un anno — con riferimento alle « effettive esigenze dei servizi », procedendo, nel contempo, alla unificazione dei ruoli centrali e periferici relativi a carriere e funzioni omogenee.

Il termine annuale, peraltro, è ormai decorso, senza che sia stato emanato alcuno dei cennati provvedimenti che avrebbero dovuto, in concreto, soddisfare al precetto costituzionale del buon andamento dei pubblici uffici (articolo 97 Costituzione) conseguendo quegli obiettivi di efficienza e funzionalità ai quali il programma fa espresso riferimento (paragrafo 21).

Se pure — a determinare la mancata attuazione della delega possono aver avuto parte di rilievo le difficoltà che si incontrano nel prendere piena cognizione dei problemi della pubblica Amministrazione, nell'intento di individuare le soluzioni più idonee a porre in essere un nuovo assetto, per quanto possibile, non bisognevole di continui assestamenti — seppure così è, giova, tuttavia, sottolineare come manifesta sia l'urgenza, anche con riferimento al più ampio termine triennale (articolo 25), che la preliminare fase di studio e di accertamento, in corso presso l'Ufficio per la riforma, venga quanto prima, condotta a termine per poter procedere alla emanazione dei conseguenziali provvedimenti di riordinamento dei vari ruoli.

A rendere, poi, più urgente la revisione degli organici concorre la generale inosservanza della norma (articolo 27 legge n. 249 del 1968) relativa al coordinamento in materia di assunzioni — di cui si dirà a proposito del reclutamento dei pubblici dipendenti — comportamento questo, è da aggiungere, che può dar luogo ad una sostanziale alterazione della situazione esistente nel marzo 1968, sulla quale, fatte salve esigenze particolari, avrebbe dovuto operare la revisione.

Per quanto attiene alle posizioni soprannumerarie nelle qualifiche più elevate, va notato che il problema è stato sempre inteso quale aspetto della progressione in carriera.

Ora, le aspettative del personale ad un miglior trattamento economico non vanno soddisfatte utilizzando, a tal fine, l'incongruo strumento della concessione di promozioni a qualifiche più elevate, se non, addirittura, mediante il passaggio a ruoli superiori. Così operando, infatti, non solo risultano obliterati i criteri di selettività, ai quali l'ordinamento del pubblico impiego attualmente è informato, ma, soprattutto, si pregiudica la fondamentale correlazione tra funzione e qualifica, determinante per l'efficienza dei pubblici uffici; e tutto ciò non può non creare rilevanti problemi, proprio in sede di riforma dell'Amministrazione pubblica.

A tal fine, appare positivo l'indirizzo segnato al Governo dalla legge n. 249 del 1968, che (articolo 11) prevedeva il riordinamento su basi funzionali delle carriere impiegatizie ed operaie, da realizzare procedendo ad una generale riduzione delle qualifiche attuali, quale presupposto di una effettiva progressione economica, entro certi limiti, svincolata dagli sviluppi di carriera. La norma costituisce, infatti, il primo concreto tentativo di superare gli inconvenienti connessi ai tradizionali meccanismi retributivi che, per essere legati esclusivamente all'avanzamento nelle qualifiche superiori — pur prescindendo dall'effettivo svolgimento delle funzioni corrispondenti — sono stati causa determinante della abnorme lievitazione delle promozioni soprannumerarie.

Le posizioni soprannumerarie, nelle qualifiche iniziali, conseguenti all'inquadramento negli organici di personale comunque assunto, costituiscono un fenomeno ricorrente, del quale prendono atto, anche nel 1968, dandone sanatoria, alcune specifiche disposizioni normative.

A cagion d'esempio, si ricorda la legge 13 marzo 1968, n. 270, relativa alla sistemazione, nei ruoli organici del Servizio informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio, del personale assunto con contratto a termine, ai sensi delle leggi 23 giugno 1961, n. 520 e 20 dicembre 1965, n. 1435. Ad inquadramento compiuto il numero

dei dipendenti addetti al servizio risulterà più che raddoppiato, specie nelle qualifiche iniziali dei vari ruoli. Ciò che non mancherà di dar luogo a problemi di ristrutturazione degli organici. Meritevole di menzione, inoltre, la legge 28 marzo 1968, n. 437, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria che, all'articolo 17, nel regolare l'inquadramento, tra il personale non di ruolo dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, di coloro che furono assunti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, ne prevede il successivo collocamento nei ruoli aggiunti al compimento del sessennio di permanenza nelle categorie non di ruolo. Disposizione quest'ultima evidentemente dovuta ad un difetto di coordinamento della normativa vigente in materia di personale, considerato che i ruoli aggiunti erano stati soppressi per tutte le Amministrazioni dello Stato con la legge 4 febbraio 1966, n. 32 e che, in base alla normativa attualmente in vigore, il personale non di ruolo, al compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 262 del 1948, viene inquadrato direttamente in ruolo organico.

Particolari sono i problemi connessi alle carenze dei ruoli tecnici. In effetti queste impongono di tenere debito conto della reale situazione del mercato del lavoro, sia per quanto attiene alla fase del reclutamento ed al trattamento economico — di cui si dirà nei paragrafi seguenti — sia per ciò che concerne l'inizio e gli sviluppi delle carriere, opportunamente differenziabili rispetto a quelle amministrative, e l'incongruo affidamento di mansioni prettamente burocratiche che, oltre a mortificare la specifica preparazione del personale tecnico, ne costituisce, nelle contingenze attuali, una utilizzazione particolarmente antieconomica.

Considerazioni, queste, che trovano conferma nei dati relativi alla situazione degli organici del personale tecnico (tabella C), nonchè nelle deroghe che con norme speciali sono state previste per assunzioni di personale a contratto e a differenti livelli retributivi (405).

3. — Reclutamento.

In tema di reclutamento è anzitutto da menzionare la completa e perdurante inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge n. 249 del 1968 — norma precettiva tra le molte di delega al Governo — che prescrive la annuale predeterminazione del numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli degli impiegati civili (amministrativi e tecnici) e degli operai di tutte le Amministrazioni dello Stato — predeterminazione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione — in relazione alle effettive esigenze di ciascuna Amministrazione.

Non attuata risulta, inoltre, la delega concernente la materia delle assunzioni, che avrebbe dovuto essere semplificata sulla base dei criteri — intesi a rendere più agili le attuali procedure — delineati dall'articolo 12 della legge, dei quali va, peraltro, riaffermata la razionale validità.

Se, infatti, da un lato, è necessario che il riordinamento dei ruoli assicuri, a chi entra a far parte dell'Amministrazione pubblica, una regolare progressione di carriera è, altresì, indispensabile che la durata, spesso pluriennale, dei concorsi non scoraggi quella parte degli aspiranti che, per essere maggiormente qualificata, può trovare, senza eccessive difficoltà, più rapide alternative.

⁽⁴⁰⁵⁾ Si fa qui particolare richiamo alle considerazioni svolte nel capitolo relativo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (Parte III, capitolo XVI).

I criteri anzidetti — nel rispetto del principio costituzionale che considera il concorso quale mezzo normale di reclutamento dei pubblici dipendenti (articolo 97 Costituzione), con esclusione, quindi, di quelle forme anomale di inquadramento nei ruoli di singoli o di intere categorie, delle quali non mancano esempi anche recenti (406) — ha previsto la possibilità di indire concorsi differenziati, per le carriere tecniche, suggerendo, in particolare, l'adozione di sistemi compositi di reclutamento, concretantisi in concorsi per titoli, precipuamente basati sul curriculum studiorum, integrati da colloquio — che potrebbe, opportunamente, risolversi in una valutazione di tipo psico-tecnico — i cui vincitori potranno esser nominati in ruolo soltanto dopo aver frequentato con esito positivo un corso di formazione. In tal modo la Pubblica amministrazione verrebbe ad adottare sistemi già largamente praticati in vasti settori d'impiego, conseguendo, nel contempo, l'apprezzabile risultato di accelerare le operazioni di reclutamento.

È tempo, infatti, che la Pubblica amministrazione si ponga, in termini competitivi, nel mercato del lavoro, non già appagandosi di coprire, comunque, i posti vacanti — ciò che, d'altra parte, non sempre avviene — bensì alla ricerca degli elementi di maggior valore, offrendo ad essi condizioni non deteriori rispetto a quelle concesse dall'impiego privato e, non di rado, dall'impiego pubblico non statale. Solo in tal modo, assicurando-si personale aggiornato nelle tecniche più avanzate, anche dal punto di vista della organizzazione amministrativa, le sarà possibile assolvere alla funzione dinamica di centro propulsore e di coordinamento di un'economia programmata che, in armonia con il disegno del Costituente (articolo 41 Costituzione), concorre a modificare profondamente i tradizionali aspetti socio-economici del Paese.

Meritevole di attenzione risulta, altresì, in relazione al normale andamento, il previsto sistema di concorsi unici per ruoli corrispondenti di amministrazioni diverse, che consentirebbe di accelerare i tempi tecnici superando, tra l'altro, le principali difficoltà che s'incontrano nel costituire le commissioni d'esame, per la non infrequente scarsa propensione dei docenti universitari a farne parte.

In occasione del riordinamento della materia delle assunzioni si dovrà, altresì, affrontare il problema delle carenze regolamentari, che danno luogo ad incertezze ed inconvenienti — per ciò che attiene alla composizione delle commissioni, ai requisiti soggettivi dei membri, alla determinazione delle prove d'esame — che concorrono a prolungare le procedure.

4. — Trattamento economico.

In conseguenza della mancata attuazione della legge n. 249 del 1968, per ciò che attiene alla prevista determinazione, in una tabella unitaria, dei nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale dello Stato (articolo 13), nonchè alla revisione delle competenze accessorie (articolo 15), permane, sostanzialmente immutata la situazione di disordine — nella materia retributiva — dalla Corte, ripetutamente, posta in evidenza (407), che si risolve in notevoli sperequazioni tra dipendenti di pari qualifica (408), particolarmente, per effetto delle molteplici integrazioni del trattamento tabellare, apportate, sulla base

⁽⁴⁰⁶⁾ Vedi il precedente paragrafo.

⁽⁴⁰⁷⁾ Si ricorda, in particolare, che nella appendice alla Relazione per il 1966, è stato pubblicato l'elenco dei numerosi compensi e indennità, a vario titolo, spettanti ai pubblici dipendenti.

⁽⁴⁰⁸⁾ L'esempio più recente di trattamento differenziato è costituito dalla attribuzione di un assegno ad personam ai dipendenti del soppresso Ente Autotrasporto Merci, inquadrati, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 413, nei ruoli del Ministero dei trasporti in ragione della più favorevole condizione retributiva di cui fruivano presso l'ente.

di criteri tuttaltro che univoci e, talvolta, in relazione a circostanze, non più sussistenti (409).

La materia delle retribuzioni, che assorbe oltre un quarto (3.169 miliardi) della spesa corrente, postula, peraltro, sollecite iniziative nella linea dei criteri, oggettivamente validi — pur se la norma è, in parte (410) caducata — indicati al Governo dal citato articolo 15, che prevedeva la conservazione soltanto delle competenze accessorie, giustificate da situazioni obiettive di rischio, disagio, responsabilità contabile e verso terzi, particolare onerosità connessa alla carica o al servizio ovvero, infine, dall'eventuale carattere incentivante, comprovato da effettive economie nelle spese di personale. Nè vale evidenziare casi particolari, già ampiamente trattati in precedenti relazioni, perchè la soluzione del problema, ove si voglia ad essa seriamente pervenire, non può che essere ispirata a criteri generali, validi in ogni settore dell'impiego pubblico, senza trascurare i condizionamenti che le differenziate retribuzioni dei dipendenti degli enti pubblici possono determinare per la soluzione del problema.

Strettamente connessa con il trattamento economico — per i suoi evidenti riflessi retributivi — è la determinazione dell'orario di lavoro nei pubblici uffici, la cui revisione, che dovrebbe « assicurare maggiore produttività e rendimento », è stata rinviata ad una legge successiva — che finora non risulta sia stata proposta — dall'articolo 28 della legge n. 249 del 1968.

Non sembra, quindi, superfluo ricordare che, medio tempore, la materia rimane disciplinata dall'articolo 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (articoli 14 e 385 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), che fissa l'orario di lavoro degli impiegati dello Stato in sette ore giornaliere, divise in due periodi.

Per i dipendenti che prestano servizio in Roma, continua, tuttavia a farsi applicazione del decreto del Capo del Governo 17 dicembre 1939 (411) che, oltre ad introdurre l'orario unico per i pubblici uffici della capitale, ne disponeva, a decorrere dal giorno successivo, la riduzione a sei ore (dalle 8 alle 14) nei giorni feriali (412).

Disciplina questa, peraltro che dovrebbe ritenersi non più in vigore, in quanto sostituita, con riferimento all'intero territorio nazionale, dai successivi decreti del Capo del Governo in data, rispettivamente, 21 settembre 1941, 22 ottobre 1941 e 18 marzo 1942, quest'ultimo concernente l'orario di servizio per il periodo 1º aprile - 31 ottobre 1942, decorso il quale avrebbe dovuto trovare esclusiva e generale applicazione l'articolo 106 del regio decreto n. 2960 del 1923.

Conseguenza ricorrente di tale situazione è l'ormai abituale ricorso, specie da parte di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, alle prestazioni di lavoro straordinario — nella misura massima consentita (30 ore mensili), della quale viene, sovente, autorizzato l'aumento fino al 50 per cento (15 ore) — ad integrazione dell'orario unico di 6 ore nominali attualmente praticato.

Il quadro che così ne risulta induce a segnalare l'opportunità che la materia sia disciplinata in modo organico, tenendo anche conto dell'indicazione contenuta nel citato articolo 28 della legge n. 249 del 1968, che prevede la graduale revisione legislativa dell'orario di lavoro, nonchè adeguatamente valutando, con particolare riguardo

⁽⁴⁰⁹⁾ Caso tipico è rappresentato dall'indennità per residenza in zona malarica, tuttora, corrisposta sebbene tale affezione — secondo le più recenti statistiche — sia praticamente scomparsa dal territorio nazionale.

⁽⁴¹⁰⁾ Ne resta in vigore il solo secondo comma che attribuisce ai criteri in precedenza indicati valore di principi direttivi per i futuri indirizzi di politica retributiva.

⁽⁴¹¹⁾ Emanato in virtù dei poteri conferitigli, in materia di funzionamento degli uffici pubblici, con regio decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1856.

⁽⁴¹²⁾ Il decreto fissava, inoltre, in quattro ore (dalle 8 alle 12) l'orario per le domeniche e gli altri giorni festivi, nei quali, attualmente, gli uffici rimangono chiusi, a norma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

al profilo retributivo, entro quali limiti le prestazioni aggiuntive hanno perduto l'originario carattere di straordinarietà, al fine di riservare tale qualificazione esclusivamente a quelle aventi connotati nettamente distinti rispetto alle prestazioni ordinarie.

Nel confermare, in ordine alle competenze accessorie, quanto rilevato nelle precedenti relazioni, va detto che la loro entità, sia per il ritardo nella presentazione del rendiconto che per la mancanza di elaborazioni riassuntive a corredo del medesimo, non è esattamente determinabile, ove la si voglia rapportare a quella delle retribuzioni e assegni fissi ed analizzarla con riferimento a ciascuna amministrazione. Può comunque notarsi che la misura proporzionale di dette competenze accessorie, rispetto agli stipendi ed assegni fissi per i dipendenti di talune Aziende autonome nonchè della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, risulta, secondo i dati del consuntivo, notevolmente diversa da quella delle competenze percepite dai dipendenti di altre Amministrazioni.

Non va trascurato, però, di considerare che i dati del consuntivo non evidenziano tutti i compensi accessori di cui gode il personale; basterà far richiamo alle gestioni fuori bilancio, molte delle quali ne consentono l'erogazione, nonchè ai compensi che i dipendenti di talune Amministrazioni, in particolare Lavori pubblici ed Agricoltura, percepiscono da enti (Cassa del Mezzogiorno; Azienda per i Mezzi Meccanici e Magazzini Portuali, Università degli studi, eccetera).

Va, da ultimo, fatto cenno ad alcune questioni che attengono al trattamento di quiescenza dei dipendenti cessati dal servizio e dei loro aventi causa. L'ovvia esigenza che i provvedimenti di liquidazione della pensione o dell'indennità una tantum siano emessi tempestivamente non viene in realtà soddisfatta; notevole essendo il ritardo con cui detti provvedimenti sono emessi rispetto alla data in cui il dipendente dello Stato cessa dal servizio. Ciò è in parte dovuto alle difficoltà di accertamento dell'esistenza del diritto e del calcolo della pensione, a causa delle numerose norme che regolano la materia, sovente con disciplina particolare per speciali categorie di personale.

A siffatto inconveniente si può riparare con il predisporre un testo unico che raccolga e coordini le norme dettate in materia, obiettivo, questo, per raggiungere il quale di recente è stato predisposto apposito schema da parte di una speciale commissione nominata dal Ministro incaricato, per la riforma della pubblica amministrazione. Tuttavia, la rilevata lentezza deriva altresì da carenze organizzative, come nella materia del riscatto di servizi non di ruolo, in ordine alla quale si verificano notevoli ritardi nell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. — Utilizzazione di estranei.

Nel 1968, il comportamento dell'Amministrazione, nell'avvalersi dell'opera di soggetti da essa non dipendenti, non ha presentato caratteri difformi da quelli rilevati nelle precedenti relazioni.

È sufficiente, quindi, far rinvio a quanto osservato, in argomento, con la relazione concernente l'esercizio 1967 (413), ove sono stati individuati taluni caratteri ricorrenti di detto comportamento e sono stati enunciati i criteri ai quali esso dovrebbe uniformarsi per rispondere, congiuntamente, alle esigenze dell'Amministrazione, nel rispetto della legge, nonchè alla finalità di un proficuo impiego dei risultati degli studi.

⁽⁴¹³⁾ Camera deputati, V Legislatura, Doc. XIV, n. 1, pag. 398.

6. — Attività contrattuale.

Come nelle precedenti relazioni viene pubblicato, nelle pagine seguenti, un prospetto riassuntivo dell'attività contrattuale svolta, nell'anno, dalle varie amministrazioni.

Ponendo a raffronto — pur nel loro carattere indicativo — i dati in tale prospetto contenuti con quelli degli anni precedenti, si rileva come le scelte amministrative, in ordine ai vari sistemi, non siano sostanzialmente mutate.

E, difatti, i contratti conclusi ad asta pubblica risultano rispettivamente nel 1966, 109, nel 1967, 71 e nel 1968, 157; quelli a licitazione privata nel 1966, 6.150, nel 1967, 8.322, nel 1968, 10.421; quelli a trattativa privata nel 1966, 12.734, nel 1967, 13.324 e nel 1968, 14.300. I cottimi stipulati per l'esecuzione in economia nello stesso periodo sono i seguenti: 1966, 9.266, 1967, 10.191 e 1968, 6.106.

Sul fenomeno dell'abbandono, pressochè totale, del sistema dell'asta pubblica, per la scelta del contraente privato, si è già posto l'accento, in precedenti relazioni, per notare come questa realtà di fatto, più che indurre a ricercare cause o occasioni, costituisca un dato del quale si è ormai presa comune coscienza, dato che, tuttavia, non è sufficiente limitarsi soltanto a constare e, meno ancora, a portare, senz'altro, alla semplicistica conclusione che basti escludere siffatto sistema, dal novero di quelli che meritino di sopravvivere in una nuova disciplina, per rendere questa funzionale e corrispondente alle attuali esigenze.

Varrà considerare che il ricorso all'asta si è avuto in prevalenza per la stipulazione di contratti così detti attivi nei quali, pertanto, questo sistema di scelta del privato contraente parrebbe assolvere ad una sua utile funzione.

Differente serie di constatazioni e di rilievi offre, invece, il raffronto tra l'adozione dei sistemi della licitazione privata, della trattativa privata e dell'esecuzione in economia, raffronto in cui non può non tenersi conto dell'oggetto dei contratti per pervenire a delle valutazioni globali del comportamento degli uffici pubblici. È, difatti, pacifico come è solamente depurando i dati relativi alla trattativa privata, dei casi in cui a non diversa forma avrebbe potuto farsi ricorso per la stipulazione del contratto, che acquista valore significativo un possibile raffronto.

Bisogna anche tener presente che, specie ove si tratti di lavori, la trattativa privata può costituire forma razionalmente idonea per l'affidamento dell'esecuzione di opere suppletive.

Ciò considerato è da notare, sulla base dei dati complessivi dell'intero settore di attività, come il ricorso alla trattativa privata prevalga nei settori diversi dall'esecuzione dei lavori, mentre in tale settore a prevalere sostanzialmente è piuttosto l'esecuzione in economia sia pure per cottimi (414).

Un cenno va ancor fatto all'esecuzione in economia di lavori e forniture, per notare come, nella diffusa mancanza degli appositi regolamenti, si rendono necessarie specifiche autorizzazioni, caso per caso, le quali, però — come si è avuto occasione di notare in altra parte della presente relazione a proposito dell'attività dell'Azienda nazionale au-

⁽⁴¹⁴⁾ Tali dati complessivi disvelano altresì l'esistenza di « prassi » specifiche a singoli apparati amministrativi pur nell'analogia del contenuto dei contratti.

A titolo di esempio può segnalarsi che nell'Amministrazione dei trasporti, come in precedenti relazioni già notato, si continua a rilevare una differenza di comportamento tra le due Direzioni generali della motorizzazione e dell'Aviazione civile, predominando nell'attività di questa seconda il ricorso alla licitazione privata rispetto alla trattativa privata e verificandosi, invece, il fenomeno inverso nell'attività della prima.

tonoma delle strade (415) — non sono date in dipendenza di reali, speciali circostanze, ma costituiscono espedienti sostitutivi di mancanti disposizioni regolamentari.

Le osservazioni che precedono consentono di rilevare come l'attività contrattuale non si svolga in perfetta armonia col sistema prefigurato dalla legislazione vigente che un'applicazione soltanto, in via eccezionale o quanto meno limitata, prevede dei sistemi diversi dall'asta pubblica. È ciò — tuttochè nelle scelte discrezionali dell'Amministrazione non sia dato di ravvisare violazioni delle norme del sistema — disvela pur sempre, al lume della ratio dello stesso, una disarmonia tra legge e attività amministrativa.

Non può, tuttavia, disconoscersi che i sistemi in concreto più usati lo siano perchè rispondono a naturali esigenze di speditezza, nè omettersi di constatare come lo sviluppo dei settori produttivi e la specializzazione nella produzione dei beni e dei servizi prodotti ovvero offerti — alla cui natura ovviamente finisce col conformarsi la richiesta della pubblica amministrazione — rendano inattuali sistemi di contrattazione più o meno intensamente formalizzati.

Altre osservazioni specifiche sono, poi, a farsi in ordine al sistema della licitazione privata, avvertendo come non sarebbe esatto interpretare i dati del prospetto nel senso che tale sistema sia quello al quale si faccia maggiormente ricorso, per inferirne che basti a questa res facti conformar la normativa per apprestare una coerente disciplina dell'attività contrattuale.

Ove si depurino, invero, tali dati degli elementi relativi agli appalti dei lavori, si nota come la prevalenza sia, invece, da attribuire alla trattativa privata ed alla esecuzione in economia.

A ciò va aggiunto che nella privata licitazione si rinvengono alcuni caratteri non dissimili da quelli dell'asta pubblica per la natura analoga dei due sistemi e per il loro consistere in gare, con meccanismo predeterminato, nelle quali cioè manca una diretta comparazione merceologica ed economica, rimanendo l'aggiudicazione affidata all'indovinello aritmetico del prezzo.

Ora, tale tipo automatico di gara e, in sintesi, tale tipo di scelta del contraente può giudicarsi a volte confacente, come per la esecuzione di opere o per acquisti di beni di larga produzione. Ma ove gli acquisti concernano beni, i quali siano il prodotto di processi industriali complessi — per cui occorra accertare attentamente di ogni acquisto, la convenienza ed utilità per l'Amministrazione, in relazione alle diversificate caratteristiche dei prodotti — non sembra soddisfi più alla finalità di apprestare un valido strumento di scelta contrattuale sul piano merceologico, economico e della convenienza. E ciò a tacer dei molteplici inconvenienti da cui non è neppure immune sul piano delle garanzie.

Basterà accennare al conosciuto fenomeno degli accordi tra imprese concorrenti — in virtù dei quali le garanzie e la rigidità dei procedimenti vengono ad assolvere ad una funzione puramente formale — come basterà far riferimento al caso delle offerte a prezzi eccessivamente bassi, in relazione alle situazioni di mercato, con intuibili conseguenze sul corretto espletamento degli obblighi contrattuali.

Quanto alla trattativa privata, la quale, come si è notato, sta dimostrandosi il sistema di scelta a cui le Amministrazioni ricorrono con maggiore frequenza, pur riconoscendosi l'opportunità di rendere meno eccezionale il ricorso alla stessa, si rende necessa-

⁽⁴¹⁵⁾ Parte III, capitolo XVI.

rio lo studio di efficienti misure di garanzie, quali, ad esempio, rapide indagini di mercato, da parte di esperti dell'Amministrazione, sulla idoneità, sulla qualità, sui prezzi, sui tempi di fornitura dei beni, eccetera.

Per quanto concerne, poi, l'esecuzione in economia, il ricorso sempre più vasto a tale sistema, sia nelle forme dell'amministrazione diretta, sia in quella per cottimi, induce a considerare come nella realtà — ove si tratti di questa seconda forma e cioè di lavori in economia a mezzo di così detta trattativa privata con impresa di fiducia — la scelta della ditta cui affidare i lavori è abitualmente fatta mediante gare così dette ufficiose.

Una circolare del Ministero dei lavori pubblici, infatti, fa obbligo agli ingegneri capi del Genio civile di esperire, per i cottimi fiduciari, una gara tra un congruo numero di imprese, prima di procedere all'assegnazione dei lavori. Tali gare sono denominate, appunto, ufficiose, in quanto ad esse non partecipa l'ufficiale rogante, mentre per il resto esse sono assimilate alle gare, così dette ufficiali, in quanto disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Or è sotto i profili propri di questa situazione di fatto che il comportamento delle Amministrazioni dovrebbe essere tenuto presente, in quanto se, nel complesso, l'iter procedimentale risulta, nei cottimi fiduciari, analogo a quello previsto per le licitazioni, sono i momenti di difformità che vanno analizzati — essenzialmente l'assenza dell'ufficiale rogante e la maggiore ampiezza della facoltà di ammettere alle gare ditte purchè « di fiducia » dell'Amministrazione — al fine di valutarne, in vista di una eventuale revisione legislativa, i rispettivi pregi e difetti.

In quella sede tornerà forse altresì opportuno considerare come la scelta tra licitazione e cottimi avvenga spesso senza reali basi di giustificazione — se si esclude l'intendimento, che non è giustificazione, di evitare la richiesta di pareri — determinando così, tra gli stessi operatori, incertezze sulle procedure, sulle garanzie e sui diversi effetti e conseguenze di ordine giuridico. In sostanza, si tratta di distinzione ormai di fatto svincolata da quelle che, alle origini, ne costituivano le ragioni determinanti e che potrebbe, perciò, risultare di dubbia attuale utilità.

Le considerazioni che precedono sono valide anche per i casi in cui, per la scelta del privato contraente, alla gara si addivenga col sistema dell'appalto-concorso, secondo il quale, come è noto, l'amministrazione pone solo un tema, con indicazioni più o meno larghe, e la preferenza viene poi accordata, non già con un criterio aritmetico, bensì con una scelta da farsi in base alle risultanze di un complesso giudizio tecnico-economico.

Senonchè, dall'esame del comportamento tenuto in concreto dalle Amministrazioni, si è indotti a considerare, secondo già notato nelle precedenti relazioni, come, in molti casi, a tale sistema si faccia ricorso per fini diversi da quelli cui è preordinato: così nei casi, non infrequenti, in cui il « concorso » si esaurisce nella presentazione di listini di varie ditte che vengono esaminati quasi fossero progetti di concorrenti ed in quelli in cui la procedura dell'appalto concorso viene seguita fino alla valutazione dell'idoneità dei progetti stessi e della scelta di quello che si ritiene preferibile, seguendosi, poi, per la scelta della ditta, la procedura della trattativa privata.

Questa deviazione dai fini propri del sistema dell'appalto concorso — ove non sia, come per i lavori in economia, volta ad eludere l'obbligo di audizione dei pareri degli organi consultivi — si riconnette ad esigenze d'ordine pratico, che più opportunamente e più utilmente forse, potrebbero essere soddisfatte mediante quelle indagini di mercato e quelle valutazioni, non collegate al mero elemento del prezzo, alle quali si è già fatto prima riferimento.

In conclusione, una riforma della vigente normativa sulla scelta dei privati contraenti, la quale si appuntasse soltanto su una esclusione dell'asta pubblica dai normali sistemi e che questi riordinasse, nel quadro della normativa stessa, limitandosi a stabilire una graduatoria di successivi esperimenti, senza considerare, invece, l'oggetto dei contratti e le concrete esigenze che il comportamento delle Amministrazioni rende oramai evidenti, rimarrebbe fuori della reale problematica posta alla critica degli attuali procedimenti, i quali, come avvertito in precedente relazione (416), per voler assolvere una funzione di garanzia totale, rischiano di non assolverne più alcuna, non solo ma di rendere, in definitiva, sostanzialmente più onerosi gli acquisti di beni e di servizi da parte dello Stato.

Ovviamente, in materia, non possono in rodursi che norme aventi una certa latitudine, ma appunto per ciò è indispensabile che esse siano strutturate con estrema chiarezza ad evitare che — come è avvenuto per le norme vigenti, concepite con uguali caratteristiche — abbiano a deteriorarsi con l'uso sino al punto da divenir tolleranti di sostanziali arbitri.

Ed è appunto per ciò che le norme, nel settore — proprio in quanto relative alla disciplina di un'attività, con oggetti e fini diversi, a seconda delle varie Amministrazioni — richiedono, secondo la natura dei beni o dei servizi da acquistare, in dipendenza di specifiche necessità, un'autodisciplina particolare, alla quale opportunamente potrebbe far rinvio quella generale; disciplina, da affidarsi ad istruzioni o circolari, la quale tanto più apparirà necessaria ed utile quanto più i poteri di decisione verranno attribuiti ad organi decentrati dell'Amministrazione statale e tanto più potrà avere carattere uniforme quanto più i poteri di coordinamento, in materia di tanto rilievo, dell'attività dei singoli Ministri saranno esercitati dal Presidente del Consiglio (articolo 95 Cost.).

Non è solo, peraltro, sul comportamento delle Amministrazioni dello Stato, nella fase della scelta del privato contraente, che occorre appuntare l'attenzione, in quanto l'attività di controllo ha consentito di trarre utili argomenti di riflessione in ordine allo svolgimento, oltre che di tale fase, delle successive ed in particolare di quelle aventi ad oggetto l'esecuzione del contratto stipulato.

Sotto il primo profilo, il quale investe la valutazione dell'attività amministrativa che precede la scelta del sistema contrattuale, proprio dall'esame dei vari contratti stipulati a trattativa privata — a giustificare la quale si fa nei decreti approvativi riferimento a motivi di urgenza previsti al n. 5 dell'articolo 41 del regolamento di contabilità (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) — si è avuto modo di constatare come a motivi siffatti l'amministrazione si sia appellata anche in casi in cui si trattava di acquisti rientranti in normali e cogniti programmi preordinati a far fronte ad esigenze periodicamente e con certezza ricorrenti nel tempo, ovvero in casi nei quali l'urgenza derivava dal ritardo, con cui il competente ufficio aveva proposto l'acquisto dei necessari beni o servizi.

Il che sta a dimostrare come una parte non trascurabile dei « tempi amministrativi » in materia contrattuale concerna sostanzialmente, non la fase del procedimento relativo, in senso stretto, ma quella, ora in esame, che lo precede, attenga cioè ad una carenza o ad un ritardo di necessarie iniziative da parte dei competenti apparati dell'Amministrazione.

Ed è in relazione sempre a tale fase che viene in considerazione il fine — sempre segnalato dalla Corte nelle sue valutazioni globali dell'attività amministrativa delle singole amministrazioni — di eludere l'audizione degli organi consultivi.

⁽⁴¹⁶⁾ Senato della Repubblica, IV legislatura, Doc. 135, pag. 276.

Fine che viene perseguito in prevalenza quando l'attività consultiva si pone come causa di ritardo per essere la richiesta di parere, non solo obbligatoria, ma duplice (ad esempio Consiglio di Stato e Consiglio Superiore delle Forze Armate), laddove i casi di elusione sono rarissimi ove alla funzione consultiva assolva un solo organo, istituito presso l'amministrazione interessata o meglio presso singoli uffici decentrati (come è il caso dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche).

E che elusioni vi siano dell'obbligo di chiedere i prescritti pareri è reso manifesto dagli atti di riconoscimento di debito.

L'Amministrazione giustifica il proprio comportamento affermando che, in taluni casi, il tempo richiesto per ottenere i pareri rischia di compromettere gravemente o di porre addirittura nel nulla le utilità che l'Amministrazione si ripromette da determinate contrattazioni, quando proprio non renda impossibile o estremamente difficile lo svolgimento dell'azione amministrativa in certi sensi, ovvero ancora non metta l'amministrazione in posizione deteriore nei confronti degli altri contraenti, soprattutto in relazione a clausole economiche e di validità strettamente legate al decorso del tempo.

Quale che sia in concreto il grado di attendibilità e di influenza — di cui siffatte giustificazioni non posson al certo dirsi del tutto prive — una cosa è fuori di dubbio ed è che i limiti di somma stabiliti dalle norme vigenti, per la richiesta di parere, non sono adeguati alla attuale situazione economica mentre, d'altro canto, sempre più nei contratti dello Stato, ai problemi giuridico-amministrativi si uniscono, con carattere di prevalenza, problemi tecnici che necessitano di appropriate consulenze tecniche.

Nè va trascurato l'utile apporto che alla sistemazione della difficile e delicata materia, potrebbe recare la verifica e l'eventuale revisione dei vari capitolati generali in atto vigenti, non men che l'estensione della loro applicazione, individuate che fossero norme concernenti oggetti comuni a più Amministrazioni.

Anche per gli stessi contratti dello Stato una maggiore tipicità delle rispettive clausole consentirebbe l'adozione di modelli uniformi.

Sotto il secondo profilo, che investe la valutazione della successiva fase di esecuzione dei contratti, va tenuto presente — richiamate le osservazioni in altra parte formulate in ordine ai contratti del Ministero dei Lavori pubblici — come un più generale, delicato problema venga in considerazione, quello, di cui si è già fatto altrove cenno, dei pagamenti delle spese dello Stato.

Va qui notato, infatti, che nelle ipotesi in cui siano previsti pagamenti di acconti già nelle norme vigenti — ed in particolare in quelle regionali — nonchè nella disciplina relativa ai contratti dell'Amministrazione della Difesa, viene seguito un sistema il quale, con gli opportuni adattamenti, potrebbe essere portato a generale applicazione, consentendosi, cioè, che a questi pagamenti si provveda su accreditamenti disposti a favore di funzionari delegati tenuti a rendere il rendiconto della gestione da allegare, per il controllo della Corte, unitamente a tutti gli atti del procedimento, al titolo di spesa relativo al pagamento del saldo, consentendo così una verifica globale della gestione contrattuale.

Opportuno è altresì aver presenti i problemi posti dall'attuale sistema delle garanzie per l'esecuzione dei contratti, tenendo essenzialmente conto della necessità di equiparare tra loro la cauzione in denaro o in titoli, la garanzia mediante fidejussione, la garanzia mediante stipulazione di assicurazione, la garanzia costituita dalla possibilità di esercitare il diritto di ritenzione su cose che siano in possesso dell'Amministrazione.

Siffatta equiparazione dovrebbe essere attuata anche per la speciale cauzione prevista nell'ultimo comma dell'articolo 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per cose che siano fornite dall'Amministrazione ai terzi.

Ugualmente opportuna, come già indicato in precedenti relazioni, sarebbe una regolamentazione dei rapporti obbligatori con i fornitori stranieri, la quale tenga conto delle norme e delle consuetudini del commercio internazionale, in modo che i fatti contrattuali, che di volta in volta regolano i rapporti con gli operatori esteri, non abbiano a risultare in contrasto con le norme della contabilità generale dello Stato.

Un cenno specifico è, infine, da fare alla revisione dei prezzi.

Il numero dei provvedimenti che la concernono risulta in sensibilissimo aumento, sia in conseguenza diretta del vasto fenomeno congiunturale che ha interessato l'economia italiana in questi ultimi anni, sia per una certa tendenza, manifestatasi nei settori degli appalti e delle commesse dello Stato e degli enti pubblici in genere, all'eliminazione di qualsiasi percentuale di alea.

Di ovvio rilievo le ripercussioni finanziarie e di bilancio su vari esercizi; nel corso dei quali si protraggono le esecuzioni dei contratti e le azioni che ad esse comunque si riconnettono.

Al proposito è da segnalare come, presso il Ministero dei lavori pubblici, operi da anni una « Commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi sulla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche », la quale rende pareri, che non vengono portati a conoscenza delle altre Amministrazioni aventi competenza nella stessa materia, nè resi pubblici con l'effetto di imporre a ciascuna Amministrazione lo studio e la soluzione degli stessi problemi già risolti nella sede di detta Commissione, altamente qualificata e specializzata.

ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Contratti attivi)

A MAMINISCED A ZIONE	Ast	ta pubblica	Licitaz	zione privata	Trattativa privata		
AMMINISTRAZIONE	N.	N. Importo		Importo	N.	Importo	
Azienda di Stato per le foreste demaniali	76	660 . 442 . 988	42	132.918.925	5	16.301.495	
Finanze	6	413.304.555		<u> </u>	105	2.318.625.593	
Monopoli di Stato	292	2.315.170.850	-		1349	5.209.773.664	
Interno	_	- ,			13	23.683.745	
Amministrazione delle poste e dei telegrafi	nistrazione delle poste e e elegrafi — — —		_	_ .		297.480.511	
Azienda di Stato per i servizi telefonici				_	8	67.325.000	

ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLE (Contratti

AMMINISTRAZIONE	Asta pubblica		Licitazione privata		Tratt	ativa privata	Appalto concorso		
	N.	Importo	N.	N. Importo		N. Importo		Importo	
Presidenza del Consiglio			1	2.934.000	46	3.075.809.465		_	
Agricoltura		_	67	272.701.200	845	6.697.163.316			
Azienda di Stato per le foreste demaniali		_	<u>·</u>	_	171	3.197.605.317	1	74.479.287	
Bilancio e programmazione eco- nomica	_	· 		_	2	28.626.000	_		
Commercio estero					7	21.616.976	_		
Difesa	_	_	7904	172.042.744.316	2487	176.776.153.537	411	12.051.439.074	
Esteri			6	25.764.275	569	2.904.342.609	_ '	_	
Finanze	-		335	3.424.119.793	1174	6.450.932.575	6	890,057,500	
Monopoli di Stato (a)		_	140	4.440.031.119	634	26.474.339.191	23	475.547.425	
Giustizia	105	1.015.451.488	167	1.895.973.395	280	5.069.976.978	48	365.135.770	
Archivi notarili		_	3	8,026,600	184	864.495.031	1	63.164.153	
Industria, commercio e arti-	_	—	105	2 14.768.850	92	148.672.225		—	
Interno	52	1.582.683.100	292	4.264.162.489	4439	44.024.652.597	37	3.279.530.129	
Lavori pubblici (Ministero) (b)		_	25	5.569,359,203	355	1.723.357.377	5	1.342.909.363	
ANAS	-		565	159.163.815.594	159	1.137.863.949			
Lavoro	-	_	38	237,668,876	380	1.849.451.457	1	36.671.000	
Marina mercantile	-				91	364.447.915	_	_	
Amministrazione poste e tele- grafi	_		384	7.411.566.000	899	13.624.237.116	31	712.395.595	
Azienda di Stato per i servizi telefonici	_	_	92	2.438.752.945	470	15.415.192,273	14	1.208.389.642	
Pubblica istruzione	-		1	1.620.000	464	3.718.181.390	5	37.078.450	
Sanità	_	-	34	477.357.450	111	4.900.068.420	14	393.418.000	
Istituto superiore di sanità	[_	2	10.957.415	79	553.609.905	7	57.171.476	
Tesoro	-	—	200	1.846.463.246	243	25.264.911.474	7	314.217.197	
Trasporti	<u>-</u>	_	60	2.117.453.573	114	473,861,510	9	2.586.435.730	
Turismo	_	_			5	281.419.800		_	

⁽a) L'Amministrazione ha anche sostenuto spese per aumento impegni, compensi, revisione prezzi ecc. per lire 1.071.915.571.

(b) Per gli uffici decentrati dal Ministero dei lavori pubblici vedi prospetto a parte.

UBBLICHE AMMINISTRAZIONI

assivi)

Concessioni					Lavori e servizi in economia			
ad enti pubblici ad enti ecclesiastici		a privati			a cottimo	amministr.ne diretta		
N.	Importo	. N.	Importo	N.	Importo	N. Importo		Importo
<u></u>				<u> </u>		·		
								•
_	_		· —	1	4.278.000	7	30.510.530	
1305	59.712.494.014		_		-	-	8.986.640	1.050,645.529
Ì			-			26	684.979.759	
	—		<u> </u>			20	004.979.739	2.076.001.060
		_	_			_	_	106.110.753
		· —	_ .		_		- .	20.920.311
	_	_	_		_	3747	71.746.791.771	20.662.231.794
_	· _	_						_
	_	_	<u> </u>		<u>—</u> `	47	56.815.715	6.093.185
_		_				- 1	_	
44	1.453.647.032	45	1.083.583.018	57	446.858.119	_ `	_	70,000.000
	. —		_	1	4.000.000	_	_	4.277.000
	•			-				
-	_		—	-		-	_	-
_	-	_		-	_	135	2.325.512.197	985.017.891
_				8	1.061.376.634	699	10.750.724.104	
-			<u> </u>	-		82	23.721.977.000	•
	-	_		-	-	1	7.542.000	_
- I	<u></u>	_				-	_	
1	482.605	_		71	189.163.433	209	581.515.061	
•]	102.003			-	109.103.433	207		
4	51.115.000	—	_	2	5.483.000	1	1.500.000	_
-	_			-		1150	6.799.687.655	83.358.200
_				_	_	_	_	
_	_		– .	-		-	-	55.000.000
	_	,—	_	-	_	_		6.245.547,500
	_		_	2	24.580.887.457	2	20.231.735	_
	_ [-	_	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·				<u>'</u>	

7. — Servizio automobilistico ed altri mezzi di trasporto.

Dai dati in possesso della Corte, risulta che, al 31 dicembre 1968, le Amministrazioni ed Aziende dello Stato disponevano, complessivamente, di oltre 34 mila fra autovetture ed autoveicoli di vario genere (417).

La necessità di procedere ad una revisione della vigente disciplina della materia — che risale (regio decreto 3 aprile 1926, n. 746), nelle sue norme fondamentali (418), ad epoca in cui le esigenze della Pubblica Amministrazione erano ben diverse da quelle odierne e l'utilizzazione degli autoveicoli era estremamente limitata — appare ancora più evidente, ove si tenga conto dell'evoluzione, in concreto, subita, nel corso degli anni — e forse non del tutto irragionevolmente — dalla nozione di servizio tecnico, cui si è fatto cenno nella precedente relazione (419).

In occasione della nuova disciplina occorre che sia ribadita, in modo non equivoco, la distinzione fra autovettura di rappresentanza — riesaminando, se nel caso, la categoria degli aventi diritto — ed altri veicoli di servizio, dei quali sarà utile stabilire, sia pure in via generale, il tipo, in relazione all'impiego, non senza precisare anche la natura dei servizi tecnici propriamente detti e degli altri servizi d'istituto, per i quali, soltanto, ne sia consentita l'utilizzazione.

Ciò che soprattutto importa è che, in tal guisa, siano adottati criteri comuni, o quanto meno analoghi, evitando così ogni sostanziale difformità fra gli schemi organizzativi che si sono, di fatto, venuti consolidando presso le varie Amministrazioni e, talvolta, nell'ambito dei vari servizi facenti capo a ciascuna di esse.

Il problema della garanzia assicurativa dei veicoli pubblici è di troppo delicato momento per poter essere impostato sulla base di considerazioni di convenienza economica, ancorate soltanto a valutazioni essenzialmente statistiche dell'entità dell'onere medio annualmente sopportato per indennizzi a seguito di incidenti causati dalla circolazione, posto a raffronto con il corrispondente onere per premi d'assicurazione. V'hanno pure altre, e non meno pertinenti, considerazioni che attengono alla organizzazione e alla efficienza dell'attività amministrativa, in questo settore, considerazioni dalle quali non si può del tutto prescindere.

Tenuto conto, infine, della crescente utilizzazione di natanti (in totale 1.402), da parte di varie Amministrazioni, e di mezzi aerei (in totale 13 elicotteri), si ravvisa la apportunità che ne sia, del pari, regolamentata l'utilizzazione.

8. — Analisi dei costi della Pubblica Amministrazione.

L'analisi della spesa dello Stato, sotto il profilo economico, pone in evidenza molteplici elementi suscettibili di utilizzazione ai fini dell'accertamento dei costi di funzionamento della pubblica Amministrazione, accertamento il cui essenziale determinante rilievo, nell'esame critico delle strutture burocratiche, non necessita di alcuna specifica dimostrazione.

Al gran numero delle proposte e degli elementi interessanti i vari settori della Pubblica Amministrazione, che sono stati forniti all'ufficio per la Riforma, è mancato, pe-

⁽⁴¹⁷⁾ Non tenendo conto dei veicoli in dotazione alle Forze armate.

⁽⁴¹⁸⁾ Le successive modificazioni non hanno inciso se non marginalmente sull'originaria normativa.

⁽⁴¹⁹⁾ Parte IV, capitolo II, pagina 403.

raltro, un dato fondamentale: le varie Amministrazioni non hanno, infatti, condotto, salvo particolari eccezioni (420), indagini in materia.

Eppure il problema dei costi si riconnette a quelli dell'efficienza, dell'economicità dei servizi, la cui soluzione è di primaria importanza per il buon funzionamento degli apparati statuali.

Una analisi dei costi potrebbe, invero, offrire spunti di grande rilievo per una valutazione dell'efficienza dell'azione amministrativa, con riferimento sia ai suoi risultati, sia al modo in cui sono stati conseguiti. Sotto questo profilo le verificazioni a cui si procedesse ed i giudizi che se ne traessero potrebbero essere utilmente sottoposti al Parlamento in una prospettiva che, riferita all'Amministrazione dello Stato, potrebbe, estesa con egual metodo, considerare globalmente l'attività degli enti pubblici ed i risultati delle loro gestioni.

9. — La meccanizzazione dei servizi.

Nelle precedenti relazioni, per gli esercizi 1966 e 1967, è stato avvertito che il fenomeno dell'introduzione dei moderni mezzi tecnici per la rilevazione ed elaborazione meccanografica ed elettronica di fatti di gestione e di amministrazione si è manifestato e continua ad evolversi in quasi tutte le Amministrazioni statali (comprese quelle con ordinamento autonomo) nonchè nei più importanti enti pubblici.

Si tratta di un fenomeno che — sorto per germinazione spontanea, sotto l'influenza dei positivi esperimenti condotti in settori privatistici di notevoli dimensioni — si sta sviluppando, senza una visione organica generale, in modo cioè che, se avesse a perdurare, non soltanto determinerebbe duplicazioni e conseguenti maggiori costi, ma darebbe risultati di gran lunga inferiori a quelli che le moderne tecnologie consentono di realizzare con soluzioni unitarie ed integrali. Donde la necessità di un coordinamento delle iniziative e dell'attività, che, nel nostro ordinamento non può essere operato che dalla Presidenza del Consiglio. Va, infatti, considerato come i moderni sistemi meccanografici ed elettronici costituiscono strumento utile (ed in prospettiva anche necessario) per una più razionale ed efficiente organizzazione dei servizi nonchè per offrire, agli organi responsabili delle scelte, quella conoscenza tempestiva ed analitica che solo può renderle sempre più illuminate e consapevoli. Senza dire che tale strumento può pur venire, come già è e sta per essere, utilizzato anche per l'elaborazione di dati, non soltanto numerici, necessari nell'esercizio di attribuzioni di carattere amministrativo e giurisdizionale.

Per quanto concerne, in particolare, il bilancio dello Stato — e le sue connessioni con i vari settori della finanza pubblica — l'utilizzazione dei moderni sistemi elettronici, in una visione necessariamente unitaria, potrà rendere: più snello il procedimento di erogazione della spesa; più semplice, tempestivo ed efficiente il controllo; più razionale e perfetta l'applicazione dei tributi e l'acquisizione delle entrate in generale; tempestiva e continua la conoscenza dell'andamento della gestione, per le scelte sia a livello governativo che parlamentare; possibile una più sollecita chiusura dei conti e, quindi, un'anticipazione del termine di elaborazione e presentazione del rendiconto generale al Parlamento; possibile un coordinamento continuo fra la gestione generale del bilancio e le gestioni dei singoli agenti contabili, così realizzando quella visione unitaria che dovrebbe stare a base della rendicontazione generale; possibile il collegamento fra la gestione del bilancio dello Stato e la gestione dei bilanci degli altri enti pubblici, con evidenti

⁽⁴²⁰⁾ Aziende dipendenti dal Ministero delle Poste.

benefici per il coordinamento della finanza pubblica, oltre che per una più esatta rappresentazione dei dati del settore pubblico nel bilancio economico nazionale.

Il problema della utilizzazione dei moderni sistemi elettronici — sia per i servizi resi dalle varie Amministrazioni, sia per l'attività amministrativa, sia, infine, per quella di gestione — diviene ancor più rilevante su un piano generale, ove si consideri che tali attrezzature assumano altresì una funzione strumentale per il perseguimento delle finalità contenute nel programma economico nazionale e-per la continua conoscenza dello stato della sua realizzazione.

Nella precedente relazione si è fatto cenno della circolare n. 456.1.1.2 del 6 marzo 1968, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ebbe a fornire direttive per il coordinamento delle attività dei Centri meccanografici presso le Amministrazioni dello Stato. Tale circolare concludeva ravvisando « l'opportunità, anche in osservanza delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, che le nuove iniziative proposte dalle singole Amministrazioni siano vagliate dalla Ragioneria Generale dello Stato per quanto riguarda il loro inserimento nelle procedure amministrativo-contabili e successivamente dalla apposita commissione per la meccanizzazione e l'ammodernamento della Pubblica Amministrazione esistente presso il Provveditorato generale dello Stato ».

Poichè la rilevazione ed elaborazione, da parte di detti Centri, dei fenomeni di amministrazione e di gestione, si riconnettono, direttamente o di riflesso interessandole, alle attribuzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, questa ha prospettato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'opportunità che, nel quadro delle cennate sue direttive e ad integrazione delle stesse, sia precisato che il disposto coordinamento deve attuarsi, oltre che fra i centri delle singole Amministrazioni statali, fra ciascuno di essi e quello che sta per entrare in funzione presso la Corte.

Siffatta esigenza trova fondamento — come già si è avuto occasione di notare — oltre e più che nelle specifiche norme in vigore (articoli 16 e 21 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), tuttochè aventi origine da coevi tradizionali sistemi di tenuta delle scritture e di documentazione — anche e soprattutto nel fatto che la pratica evoluzione verso forme sempre più aggiornate di tali sistemi, non solo consente, ma esige un armonico collegamento dell'attività di tutti i centri delle Amministrazioni statali con quello della Corte, in guisa da consentire a questa di utilizzare direttamente — salvo che, s'intende, in singoli casi, non si renda per essa necessaria un'autonoma rilevazione ed elaborazione — i risultati di detta attività,

Va, poi, segnalato che non si può, nel valutare il fenomeno generale in esame, non tener conto della potenzialità dei centri elettronici — ai quali occorre riferirsi più che alla precedente tenuta meccanografica delle scritture — nonchè delle tecniche del « tempo reale » e del « time sharing ». Invero, quando un fenomeno è a carattere complesso — come è appunto quello della gestione del bilancio dello Stato, sia in sè, sia per le molteplici utilizzazioni, delle quali son suscettibili i dati della sua gestione, da parte dei diversi Organi, cui interessa e compete — la raccolta delle informazioni può avvenire secondo programmi che siano predisposti autonomamente da ogni richiedente, ovvero in unico contesto, che l'intero fenomeno rilevi, in modo da soddisfare le esigenze di ciascuno degli Organi stessi. Ora è evidente come inaccettabile sia la prima soluzione non fosse altro perchè determinerebbe una duplicazione di costosi impianti, mentre la seconda risulta condizionata alla potenzialità dei centri e richiede, appunto, il coordinamento dalla Corte auspicato.

Secondo che si scelga l'una o l'altra soluzione, diverse ne risultano le implicazioni in ordine all'esercizio — non altrimenti concepibile che come conformato ai moderni si-

stemi di « scritture » — di due poteri, propri della Corte dei conti e sanciti in due norme:

- quello di avvalersi delle scritture tenute dalle Ragionerie (articolo 21 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214);
- quello di chiedere ai Ministri, alle Amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni, i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, nonchè tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni (articolo 16 dello stesso testo unico).

Or, mentre il primo di tali poteri è relativo specificamente alle attribuzioni di controllo, l'altro è generalmente strumentale all'esercizio di *tutte* le attribuzioni della Corte; trattasi, cioè, di quel potere, che anche di recente il Parlamento, in termini puntuali, individua come caratterizzante la posizione, nei suoi confronti, della Corte, di quel potere non limitato se non dalla pertinenza alle molteplici sue esclusive funzioni.

Gli accenni contenuti nel Programma economico 1966-70 — secondo cui « nell'industria elettronica, settore strategico ai fini dello sviluppo del progresso tecnologico, la iniziativa delle aziende a partecipazione statale si concentrerà su quelle attività, che, per gli alti costi di ricerca e progettazione e per le limitate dimensioni del mercato, richiedono un considerevole periodo di avviamento » — sono indicativi di una esigenza generale di progresso tecnologico, del quale non può non avvalersi anche la Pubblica Amministrazione.

Per quanto concerne, poi, l'elencazione dei servizi meccanizzati presso le varie Amministrazioni dello Stato, si fa rinvio alla precedente relazione aggiungendo, per quanto riguarda il centro elettronico presso la Direzione generale della Pubblica Sicurezza (Ministero dell'Interno), che nel 1968 è stato rinnovato il contratto di locazione delle apparecchiature. È stato, così, realizzato — per buona parte del territorio nazionale — il collegamento a distanza, fra organi periferici e centro elettronico, per l'interrogazione e l'aggiornamento dell'Archivio nazionale delle auto rubate e dello schedario centrale dei criminali.

Trasformazioni delle apparecchiature in uso sono anche in corso di realizzazione — nel quadro di specifici programmi di aggiornamento e di potenziamento — presso diverse altre Amministrazioni.

 ${\it Tabella~A}$ PERSONALE CIVILE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
Consiglio di Stato .	Direttiva	11 14 41	20 10 57 24	14 8 45 21	1 _ _	1 1
	Ausiliaria: anticamera tecnica	25 —	29 7	27 7	_	<u>-</u>
Corte dei conti	Direttiva Concetto Esecutiva Dattilografia	19 328 286	304 325 860 90	- 272 - 275 791 87	30 4 —	1 - -
	Ausiliaria: anticamera tecnica	139 4	273 16	248 16	<u> </u>	_
Avvoc.ra dello Stato	Concetto Esecutiva Dattilografia	130	40 200 40	21 181 22	- - -	_ _ _
	Ausiliaria: anticamera tecnica	80 3	134 12	105 12	<u>-</u>	_
Presid. del Consiglio	Esecutiva	9	95 60	82 56	_	_
	Servizi informazione e proprietà letteraria Direttiva: amministrativa Concetto Esecutiva Esecutiva servizi sussidiari (ad esaurimento) Ausiliaria	133 51 144 14 60	68 28 55 1 18	52 21 47 1 15	14 8 7 1 14	3 — —
Ministero del tesoro	Amministrazione centrale Direttiva Concetto Esecutiva Ausiliaria	608 200 861 288	926 1.270 2.800 887	666 1.180 2.106 702	1 - 4	6 2
	Ragioneria generale Direttiva: servizi centrali ispettorati finanziari Concetto Esecutiva Ausiliaria	954 108 525 (leg. 1291/1962) 850 258 (leg. 1291/1962)	1.654 220 525 1.200 258	880 50 490 1.068 255	20 — — — —	23 1 — 1

NOTA. — Nel prospetto non sono inclusi i dati relativi alle magistrature, al personale insegnante ed a quello militare.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Ragionerie provinciali Direttiva carriera speciale Concetto carriera ordinaria Esecutiva	329 620 490 (leg. 1291/1962) 870 300 (leg. 1291/1962)	650 700 490 835 300	564 642 433 723 283	75 — — —	
	del tesoro Direttiva carriera speciale Concetto carriera speciale Concetto carriera ordinaria Esecutiva Ausiliaria Personale tecnico	361 680 843 (leg. 1291/1962) 1.675 175 72 (leg. 1291/1962)	747 1.891 843 2.660 466 72	682 1.443 744 2.368 382 61	39 — — 63 18	=======================================
·	Direttiva: ingegneri chimici scuola arte medaglia Concetto: capi tecnici incisori	(leg. 1291/1962) 3 (leg. 1291/1962) 1 12 8	3 3 2 19	2 1 — 11 9	 	- -
Min.ro delle finanze	Amministrazione centrale e intendenze di finanza Direttiva: centrale	588 (2 ex servizio	974	633	15	8
	intendenze di finanza Concetto Esecutiva Ausiliaria:	Real Casa 1.186 (11 ex servizio Real Casa) 1.843	1.400 400 2.464	1.041 392 1.660	68 6 53	- -
	uffici tecnica servizi tecnici agrari (ad esaurimento)	658 7 29	900 320 6	623 284 4	29	<u>-</u> -
	Personale ispettivo finanza locale Direttiva	-	25	14	-	
	Statistico Direttiva		2	2	-	_

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
ļ	4					
	Amministrazione provinciale imposte dirette Direttiva carriera speciale	1.993	2.341	2.156	32	1
	Concetto:	21775	3.5.1	2.150		•
	carriera speciale	2.464 — 3.800 245	2.710 400 7.345 700	1.905 288 5.820 450	26 — 134 49	_ _1 _
	Organizzazione dei servizi tributari	L				
	Direttiva	<u>-</u> -	. 24 . 90 . 775	3 9 23	-	_
	Amministrazione provinciale tasse e II. II. Registro:					
	Direttiva carriera speciale .	1.650	2.118	1.968	6	
·	Concetto: carriera speciale cassieri Esecutiva	2.242 560 3.735	1.874 2.000 5.055	1.874 1.478 3.977	_ 	<u>-</u>
	Ausiliaria: tecnica anticamera	71 205	71 510	43 2 85	_	_
	Conservatorie registri immobiliari					
	Coadiutori		425	2 85	123	_
	Ipoteche					
	Direttiva Esecutiva Ausiliaria	97 1.082 54	97 1.281 160	78 842 60		
	Amministrazione periferica demanio					
	Esecutiva	_	190	137	_	_
	demaniali	100	2 65	77	-	_
	Catasto e servizi tecnici erariali					
	Direttiva	444	480	230	8	3
	Concetto: tecnica	2.657	3.450	2.949	4	
	contabile Esecutiva	2.876	550 5.376	239 4.397		_
	Traduttori	220	1 600	1 484	47	_

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Dogane e imposte di fabbricazione					
	Dogane:					
	Direttiva carriera speciale	1.015	1.392	1.340	98	_
	Concetto: carriera speciale contabili	1.535	1.848 300	1.472 147	_	_
•	Esecutiva	900	1.220	79 8	24	
	Ausiliaria Visitatrici doganali	800	1.200 200	793 163		_
	Imposte di fabbricazione:					
	Direttiva	118	170	94	. 1	_
	Concetto: procuratori	412	622	534	11.	_
	contabili	-	200	77 .	! · —	_
	Esecutiva	730 100	860 150	545 101	33	_
			150	•••	•	
	Laboratori chimici Direttiva	125	170	114	14	
	Esecutiva:	125	170	114	14	
	tecnica	20	50	38	7	_
	archivi	50	50 70	45 42	1 10	_
	A Additional Control of the Control					
Ionopoli di Stato	Direttore generale. Vice direttori generali e centrali	8 (DPR 23-12-56, n. 1417)	9	7	1	_
	Direttiva:	105	171	151		1
	amministrativa	195 (DPR 23-12-56,	1/1	151	1	1
	manifattura tabacchi	n. 1417) 86	91	41	_	
		(DPR 23-12-56,		, , , ,		
	sali e chinino	n. 1417) 33	32	17	1 1	
		(DPR 23-12-56, n. 1417)				
	coltivazione tabacchi	49	49	37	3	1
		(DPR 23-12-56, n. 1417)				
	Concetto:	11. 1117)		•		
	amministrativa	290	280	205	· 11	_
		(DPR 23-12-56, n. 1417)				
	manifattura tabacchi	314	314	277	4	2
		(DPR 23-12-56,	l			
		n. 1417)			j i	
	sali e chinino	n. 1417) 59 (DPR 23-12-56,	55	42	<u> </u>	_

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	coltivazione tabacchi	268 (DPR 23-12-56, n. 1417)	268	156	2	_
	interpreti, traduttori	(DPR 23-12-56, n. 1417)	7	5	_	_
	Esecutiva:	600 (DPR 23-12-56,	600	466	677	<u></u>
	manifattura tabacchi	n. 1417) 613 (DPR 23-12-56,	517	431	4	
	sali e chinino	n. 1417) 89 (DPR 23-12-56,	89	69	_	. –
	coltivazione tabacchi	n. 1417) 323 (DPR 23-12-56,	278	210	_	_
	dattilografi	n. 1417) 250 (DPR 23-12-56,	250	181	-	_
	vigilanza	n. 1417) 350 (DPR 23-12-56,	275	216	13	_
	anticameraoperai	n. 1417) 240 24.220 (leg. 29-10-54, n. 1075)	200 19.850	150 13.369	_1	_
	Personale della ex Azienda banane (ad esaurimento)				!	
	Direttiva	32 (RD 1880/1940)	32	—	1	_
	Concetto	15 (leg. 73/1963)	15	6	1	
	Esecutiva	16 (leg. 73/1963)	16	6	_	_
	Ausiliaria	(leg. 73/1963)	9	4	_	
Min.ro grazia e giust.	Cancellerie e segreterie giudiziarie					
	Direttiva	6.519	3.318 3.700 91	2.571 3.946 35	35 6 3	_
	Dattilografi	500 (leg. 1444/1956)	2.400	2.091	_	
·	Ufficiali giudiziari Aiutanti ufficiali giudiziari Personale ausiliario		1.411 1.493 1.850	1.411 1.493 1.850	— —	_ _ _
	Traduttori			_		
	Direttiva	6 10	2 2	2 2	_	-

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
					, ,	
	Istituti prevenzione e pena					
	Direttiva Concetto Esecutiva	269 408 264	285 668 259	144 576 230	57 80 75	
	Operai	490	819	762	369	_
	Archivi notarili Direttiva	138	121	120	1 1	_
	Concetto Esecutiva	35 304	70 235	70 235		. <u>—</u>
	Ausiliaria: anticamera tecnica	123	146 4	146 3	_ 1	
Min.ro degli affari						
esteri	Diplomatica Direttiva amministrativa Esperti ricerca storico-diplo-	842 45	1.061 150	748 117	36 35	22 1
	matica Personale bibliotecario Esperti crittografia	1 3 3	10 3 3	4 1 2	_ 	1
	Esperti lingue estere Ingegneri e architetti	. 12 . 2	12 2	6 		_
	Concetto:	273	1.040	879		_
	assistenti commerciali	`70	270	110		
	Interpreti Periti tecnici	14 22	14 22	_	_	_
	Esecutiva	791 2 3	1.750 2 3	1.251 2 —	17 — —	4
	Ausiliaria:	386	563	453	39	6
•	tecnica	7	200	116	_	_
Min. pubbl. istruz.	Operai	125	125	80		_
	e Provveditorati agli studi Direttiva	_	1.201	925 108	93	9 1
	Carriera speciale diretti- va (Ragioneria)	_	367	295	8	
•	Concetto (Ragioneria) Concetto amministrativa	_	415 990	406 853	11 38	_
	Esecutiva	_	2.524	2.201	62	_1
	Ausiliaria	_	927 32	836 29	14	_
ļ	Antichità e belle arti	•				
	Ruolo segretari	=	80 110	76 88	138	_
	Ruolo disegnatori	_	100	77	13	
	Ruolo geometri	_	45 120	34 104	19 97	_
	Ruolo restauratori	_	40	35	2	_
	Ruolo assistenti	_	135	99	72	

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	
AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Ruolo custodi e guardie not- turne		3.850 350 97 93 111	2.150 296 84 74 96	325 315 12 10 2	=
	biologi	· —	6 390 1.288	6 385 935	 	<u>-</u> -
	Accademie e biblioteche Direttiva Concetto Ragioneria Esecutiva Ausiliaria Operai	- - - - - -	405 361 87 645 680 19	202 197 58 322 310	53 43 5 33 34 4	1 - - - -
	Istituto di patologia del libro Direttiva Esecutiva		9 17	4 8		=
Min.ro dell'interno .	Amministrazione civile Direttiva	1.591	1.591	1.364	304	66
	Direttiva carriera speciale di ragioneria	350	411	382	52	11
	Concetto carriera speciale di ragionieria Concetto Esecutiva Ufficio copia Ausiliaria Operai permanenti	648 	527 650 1.450 1.200 1.130 211	442 511 1.256 1.139 1.056 211	418 54 1.882 137 610 52	6 14 5
	Ruoli aggiunti ex Ministero Africa italiana					
	Direttiva	_ _ _	25 8 33	19 4 14	8 4 4	3
	Archivi di Stato Direttiva	_	280	274	53	_
	Concetto: segretari ragionieri	_ _	48	41 26	1 4	<u> </u>
	Esecutiva: aiutanti fotografi Ausiliaria		400 64 320	251 51 243	3 4 —	_
	Amministrazione aiuti internazionali					
	Direttiva Concetto Esecutiva Ausiliaria Operai	_ _ _ _	166 197 230 38 108	130 130 161 28 97	13 215 208 29 5	

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Personale civile di pubblica sicurezza					
	Direttiva	_	2.051	1.921	58	5
	Polizia femminile					
	Direttiva	103 (leg. 1083/1959)	103	102	12	
	Concetto	450 (leg. 1083/1959)	450	443	103	_
	Scuole di pubblica		:			
	sicurezza Operai	120	132	118		
	Operar	120	132	110		
	Magazzini VECA Operai		5	5	12	_
	,				12	
	Servizio antincendi Direttiva	186	191	178	6	
	Concetto Esecutiva	. 17 . 16	110 16	107 15		_
	Ex Servizio speciale riservato					
	Direttiva	. 16 454 81	7 143 35	5 100 20	2 25 3	1
D. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Amministrazione centrale					
Min.ro lavori pubbl.	Direttiva	378	433	402	27	_
	Esecutiva	280 125	880 204	- 805 187	_	_
	Genio civile	4 000	4 440	005		
	Direttiva	1.028 1.829	1.148 2.829	835 2.630	28 900	_
	Esecutiva	1.401 300	2.890 453	2.676 435	759 167	_
	Uffici idraulici	200	242	202	-	
	Concetto Esecutiva	322 951	313 951	283 880	7	_
	Operai permanenti	(leg. 862/1966) 2.447	2.100	1.473	978	
A.N.A.S	Direttiva amministrativa e					
A.N.A.S.	tecnica	163 (leg. 547/1948)	310	284	4	_
	Concetto amministrativa e tecnica	(leg. 347/1948)	645	582	137	· —
		(leg. 547/1948)				

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
·	Esecutiva amministrativa e tecnica	348 (leg. 547/1948) 155 (leg. 547/1948) 5.935 (leg. 547/1948) 340 (leg. 59/1961) 765 (leg. 59/1961)	621 211 5.935 450 5.148	567 176 4.986 413 3.773	167 38 60 — 1.150	- - - -
Min.ro dei trasporti	D.G. MCTC Direttori generali e centrali Direttiva: tecnica	— — — — —	327 170 440 1.680 257 145	265 136 325 1.486 237 128	57 43 105 387 47 4	2 2 4 — —
	Direzione generale aviazione civile Direttori generali e centrali Direttiva: amministrativa tecnica ispettori di volo esperti circolazione aerea direttori di aeroporti Concetto:	— — — — —	6 50 22 11 12 47	5 47 10 — 6 31	3 16 19	1
	amministrativa tecnica Esecutiva: archivio tecnica Ausiliaria Operai		13 199 24 20 280	111 16 15 275	88 88 38 5	
Azienda FF.SS	Direttiva Concetto Esecutiva Ausiliaria Dirigenti stazioni Esecutivo stazioni Dirigenti D.P.V. Controllori viaggianti Personale treni Dirigenti depositi locomotori Personale di macchina Dirigenti di linea Esecutivo di linea		2.093 11.479 5.897 2.570 16.671 23.681 920 245 15.795 730 23.700 570 17.371	2.208 10.547 5.303 2.285 14.722 20.381 672 225 12.967 629 21.136 491 13.400		

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Dirigenti tecnici		3.160 33.136 23.264 224 1.112	2.765 26.965 20.580 176 835		_ _ _ _
Poste e telegrafi	Direttiva: direttori generali e centrali	2 (DPR 363/1957)	26	25	. —	
	amministrativa	1.085	1.277	1.044	65	_
	tecnica telecomunicazioni.	(DPR 363/1957) 176	210	143	20	_
	tecnica costruzioni	(DPR 363/1957) 76 (DPR 363/1957)	105	65	2	_
	tecnica trasporti	30 (DPR 363/1957)	29	13	2	_
	Insegnanti scuole 'superiori telegrafia e telefonia	(DPR 363/1957)	4	1	_	_
	Concetto:					
	ragionieri contabili	4.400 (DPR 363/1957)	1.000 2.655	944 2.085	248 25	=
•	periti industriali	370 (DPR 363/1957)	560	435	3	
	geometri	225 (DPR 363/1957)	530	488	27	
	Esecutiva:					
	capi ufficio operatori di es	18.930 (DPR 363/1957)	2.090 23.145	1.368 18.331	568 6.609	_
	operatori di stazioni radio	200 (DPR 363/1957)	270	170	44	_
	operatori officine postele- grafoniche	440 (DPR 363/1957)	675	549	168	_
	operatori officine p. pneum.	40 (DPR 363/1957)	54	42	10	
	assistenti e disegnatori archivio	2.000 (DPR 363/1957)	300 1.200	117 704		=
	Direttori uffici locali e uffici postali	<u> </u>	44.057	37.523	_	
	Ausiliaria:					
	agenti d'esercizio	25.500 (DPR 363/1957)	31.052	24.413	10.204	_
	agenti tecnici telefonici agenti tecnici trasmissioni	_	6.300 2.500	5.237 2.291	1.068	
,	anticamera	2.000 (DPR 363/1957)	1.100	909	_	_
	ecc	_	24.323	21.505	_	_

	•				<u></u>	
AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
Azienda di Stato per						
i servizi telefonici	Direttiva: Direttori di azienda	1	1	1	_	
	amministrativa	(DPR 363/1957) 134 (DPR 262/1957)	176	135	7	
	tecnica	(DPR 363/1957) 160	206	125	8	_
	Concetto:					
	direttori uffici interurbani	46 (DPR 363/1957)	70	27		_
	ammin. contabile	155 (DPR 363/1957)	1.100	1.068	_	_
	tecnica	300 (DPR 363/1957)	800	791	-	_
	Esecutiva:					
•	capo turno, di comm	450 (DPR 363/1957)	375	262		
	ufficiali telefonici	4.625 (DPR 363/1957)	6.300	5.269	2.599	34
	personale specializzato sta- zioni officine telefoniche	950 (DPR 363/1957)	900	390	504	10
	personale archivio aiuto contabili	300 180 (DPR 363/1957)	300 600	429	33	=
	Ausiliaria:					
	agenti esercizio telefonico agenti tecnici servizi tele-	_	460	374	537	21
	fonicianticamera	250 (DPR 363/1957)	200 150	100 20	74	3
	personale ausiliario (ad e- saurimento)	-	150	12	7	
Min.ro della difesa .	Direttore generale o direttore centrale	_	11	11	_	_
	Direttiva tecnica Ispett. gen. tecn. capo	_	2	_	_	_
	Ingegneri servizio Genio mi- litare	_	18	19	7	_
	Direttiva amministrativa:					
	esperti in organizzazione e metodi cancellieri giustizia militare	_	18	3		
	Direttiva	_	28 38	27 28	1	=
	Concetto:		71	42		
	topografi I.G.M		45 000	33		
	segretari difesa interpreti e traduttori	=	900 70	263 10	187 10	_
	personale tecnico energia nucleare	_	100	35	1	
	1	1	1	I	1	i

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Esecutiva:					
	disegnatori e calcolatori					
	I.G.M	_	180 1.500	93 108	11 77	_
	dattilografi massaggiatori e massofisio-				''	_
	terapisti	<u> </u>	40 132	3 29	11	_
	operatori e perforatori assistenti tecnici genio mi-	-	296	_. 119	48	_
	litare	_	370	243	24	_
	Esercito					
	Direttiva:					
	amministrativa	_	412 172	233 93	19 —	11 —
	Direttori tecnici:		_			
	istituto geografico militare chimici, fisici e biologi	<u> 11</u>	5 60	33		_
	Ragionieri artiglieria e motorizzazione					•
	Direttiva		174 300	145	11	_
	Concetto		300	273	420	1
	Ragioneri genio militare					
	Direttiva		141 238	136 224	9 81	15 1
	Concetto:		,			
	periti chimici, fisici e tec-	_	85	40	5	
	periti tecnici industriali periti tecnici disegnatori .	_	365 24 5	152 105	16 8	
	personale tecnico degli a- genti dei posti raccolta					
	quadrupedi	_	7	2	-	
	Esecutiva:	_	2.234	2.132	314	_
	personale d'ordine uffici periferici	_	8.227	6.636	732	_
	assistenti tecnici servizi chi-					
	mici	, —	68	7	8	_
	personale uffici periferici e		1.050	1 020	1.050	
	centrali personale tecnico	_	1.050	1.038	1.052	_
	Marina					
	Direttiva amministrativa		184	105	10	1
	Direttiva tecnica:					
	chimici fisici	<u> </u>	20 24	17 10	1	=
	ingegneri	_	21	4	_	_

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Ragionieri di marina					
	Direttiva	_	48 82	44 72	1 7	_
i	Concetto:			. —		
	preparatori di gabinetto acc. navale	_	5	1		_
	contabili		425	365	61	_
	periti tecnici industriali .	_	544	303	8	_
	periti tecnici disegnatori		204	163	17	
	Esecutiva: personale d'ordine	_	2.712	2.449	1.169	_
	assistenti tecnici	_	320	241	71	_
	assistenti disegnatori	_	200	187	31	_
	Ausiliaria:					
	personale uffici centrali e	_	700	687	66	_
	personale tecnico	_	4	3	1	_
	servizio fari e segnalamenti	_	550	446	56	_
•	marittimi	_	330] 30	
	Aeronautica					
	Direttiva amministrativa	_	225	147	18	_
	Direttiva tecnica	-	11	12	7	_
	.					
	Ragionieri aeronautica		79	62	,	
	Direttiva		135	62 106	2 40	
	Concetto:					
	preparatori di gabinetto		4	2		_
	periti tecnici industriali	_	141	78 61	55 59	
	geometri disegnatori	_	100	01	3,	
	costruzioni aeronautiche	_	71	48	3	
	periti tecnici disegnatori co- struzioni edili	_	40	10	9	_
	assistenti servizio aerologico		20	28		_
	cartografi servizio aerologico	_	20	14	2	-
	Esecutiva:		1.810	1.480	677	
	personale d'ordine assistenti tecnici		170	1.480	179	
	assistenti tecnici	_	40	2 9	17	_ ·
	Ausiliaria:					
	personale uffici centrali e		350	88 -	31	
	periferici personale tecnico	_	18	8	2	_
	_		ľ			
						•
Min. agric. e foreste	Direttiva: amministrativa	249	490	314	29	1
	amministrativa tecnica superiore	980	1.927	1.317	12	7
	istituti sperimentali agraria	229	514	216	1	1
	ecologia e difesa piante	14 11	14	8 7		
	PCGC#	· •		'	•	
	l	1	1	1	l .	I

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	istituti sperimentali talasso-			_		
	grafica analisti repressione frodi	_	11 90	7 52	<u> </u>	_
	ispettori repressioni frodi (ad esaurimento)		5	5	_	
	ex UNSEA (ad esaurimen- to)		57	57	_	1
,	ad esaurimento alimentazio- ne	· _	192	192	16	1
	ruolo amministr.vo ex pers. enti riforma (ad esaurim.)		11	11	_	_
	ruolo tecnico superiore ex personale enti riforma (ad esaurimento)		22	22	_	
	ruolo tecnico superiore ge-	_	3	3		
	nio rurale (ad esaurim.) quadro dei veterinari ruolo amministrativo isti-	_	-	2	_	_
	tuti ricerca esperim. a- graria		25	_		
	Concetto:					
	tecnica	500 234	1.333	1.249 440	2 44	2
	pesca	·100	1 71	21		_
	esperti repressione frodi (ad esaurimento)	_	49	49	_ ·	
	ad esaurimento alimenta- zioneruolo tecnico agricoltura ad		466	466	38	2
	esaurimento (ex perso- nale Enti riforma fon- diaria) ruolo tecnico geometri ad	_	55	55	· -	_
	esaurimento (ex perso- nale Enti di riforma fon- diaria)	. –	60	60	_	
	nale Enti di riforma fondiaria)	_	21	21		_
	esperti istituti ricerca e sperim. agrari	_	140	52	_	_
	segretari contabili istituti ricerca e sperim. agraria	_	25	_	_	
•	Esecutiva:		4 000	•		
	centrale e periferica	510 6	1.020	924 6	174	1
	istituto incremento ippico assistenti repressione frodi	16	32	22	_	_
	(ad esaurimento) ad esaurim.to alimentazione	_	12 651	12 651	 158	1
	ad esaurim.to ex Enti di riforma fondiaria	_	70	70	_	_
	personale esecutivo istituti ricerca e sperim. agraria		130	_	_	

				-		=
AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	•					 -
	Ausiliaria:					
	anticamera	494	900	811	38 4	1
	autisti l ruolo istituti di sperimenta-		161	101	4	
	zione talassografica ruolo dei preparatori degli	_	4	3	-	
	istituti di ricerca e speri- mentazione agraria	- .	139	21	_	_
	ruolo degli uscieri degli i- stituti di sperimentazione			20		
	agrariaruolo degli autisti degli isti-	_	84	32	. —	_
	tuti di sperimentazione		40	_	'	
	agrariaruolo servizi ecologici e	_				
	difesa delle piante ruolo servizi pesca		12	3 6	_	_
	ruolo ad esaurimento istituti incremento ippico	201	201	38	_	_
	ruolo ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione	-	144	144	4	_
	ruolo agenti tecnici per i servizi dell'alimentazione			50		
	(ad esaurimento) ruolo ad esaurimento perso-	_	50	30	-	_
	nale tecnico enti di ri- forma fondiaria	29	29	_	_	
	ruolo ad esaurimento pers. Enti di rif. fondiaria	21	21	_	-	
	ruolo ad esaurimento pers. proveniente amm.ne del			_		
	Governo militare alleato Trieste	_	34	34		
	personale non di ruolo am- ministrazione agricoltura	_	217	56		
	personale non di ruolo ser- vizi alimentari		28	28	_	_
	ruolo operai perman.ti isti-	-,				
	tuti di incremento ippico contingente operai perma-	_	250	_	_	
5 .	nenti (salariati)	_	336	234	_	_
Direz. generale eco- nomia montana e						
foreste (Corpo for. dello Stato)	Direttiva	404	700	363		32
deno Stato)	Direttiva ad esaurimento	44	1	1	80	-
	Concetto (coadiutori)	80	130	386 116	68	
	Esecutiva	370	450	441	291	-
	Ausiliaria	49	1.709	1.628	_	_
	Operai	_	172	-	_	-
Min. industria, com-						
mercio e artigian.	Amministrazione centrale			100	41	
	Direttiva Direttiva ruolo aggiunto	217	217	128	41	5 4
		1		1	1	

Segue: TABELLA A

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Direttiva personale a contratto Concetto Esecutiva	1 50 214	1 50 215	1 32 201		1
	Ausiliaria Avventizi Salariati	 	84 —	73 2 2	80 — —	_
	Proprietà intellettuale					
	Direttiva	22	22	15	5	1
	Servizi energia nucleare Direttiva		40	30	_	
	Ispettorato tecnico del-			30		. 1
	l'industria Direttiva	50 10	50 10	44 5	8 1	_
	Esecutiva	12	12	12		_
	Corpo delle miniere Direttiva:					
	direttiva ordinaria tecnica servizio geologico	 158 33	1 158 33	1 66 28	10 5	_
	personale contratto tipo ex M.A.I.	_	1	1	_	_
	servizio chimico	19 179 105	19 203	16 166	1 11 2	_
	Esecutiva	69 —	105 69	100 62 4	7	
	Salariati	26	26	24		_
	Stazioni sperimentali industria			•		
	Direttiva	45 14	45 14	35 12	_ 5	_
	Amministrazione metrica e del saggio metalli preziosi					
	Concetto Esecutiva	200 30	215 30	194 28	1 62	_
	AusiliariaPersonale ex GMA (ad esaur.) Salariati	91 — 7	91 - 7	81 2 5	_ _	<u>-</u> -
	Uffici provinciali industria commercio e artigianato					
	Direttiva	294 114 —	306 94 —	114 47 26	16 50	
	Salariati	- .		3		_

Segue: TABELLA A

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31- 12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
Min. lavoro e previ-						
denza sociale	Amministrazione centrale Direttiva Concetto Esecutiva Ausiliaria	259 54 197 97	405 85 255 136	255 57 208 121	14 16 27 13	6
	Ispettorati del lavoro					
	Direttiva	351 447 689 100	880 1.115 1.715 364	629 1.027 1.637 299	17 8 46 23	3 1 —
	Uffici del lavoro e massima occupazione					
	Direttiva	608 903 1.540 450 6.000	845 1.110 2.100 551 9.000	667 904 1.893 490 8.366	31 82 195 48	2 — — — —
	Corrispondenti (legge 21-12-1961, n. 1336)	(legge 562/1956) —	252	_		_
Min.ro commercio con l'estero	Direttiva	217 45	2 2 6 63	149 48	42 4	16 4
	Esecutiva: tecnica archivio Ausiliaria	38 172 93	50 291 125	36 205 107		- 1
Min.ro marina mercantile	Direttiva: amministrativa	134	182	150	10	1
	tecnica	5 10 295	8 104 490	97 416	10 113	
-	Ausiliaria: anticamera tecnica Operai permanenti	57 4 61	95 19 174	91 17 159	23 —	
	Ruolo ad esaurimento (person. cessata Amm.ne G.M.A. di Trieste):		22			
	impiegatisalariati		32 19	=	_	_
	Ruolo ad esaurimento (person. ex Africa italiana): concetto		1	_		
	avventizi	-	7	-	-	-

AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
Min.ro part. statali	Direttiva	63 (legge 1958/56)	63	56	4	_
	Esecutiva	27 (legge 1958/56)	27	23	6	. —
	Ausiliaria	10 (legge 1958/56)	10	8	7	_
Min.ro della sanità	Direttiva:		201	100		1
	amministrativa medici	316	291 484	198 243	3 3	1 4
	veterinari	187	240	203	16	1
	chimici	-	39	36	_	_
ı	farmacisti		8 15	7 13	_	_
	ragionieri	_	192	185	3	
	segretari tecnici		350 270	330	_4	2
	Esecutiva: aiutanti tecnici (ad esauri-	17	270	229	_	,
	mento)	_	,	6	4	
	archivio	_	238 210	185 200	56 6	_
•	guardie sanità	156 .	450	413	25	•
1	anticamera	18	181	170	38	
	Personale avventizio	65 —	81	72 4	_	_
Ist. superiore di sanità	Direttiva:				-	
•	direttore istituto	-	1		_	_
	laboratorio biologia		23	19	4	
	laborat. chimica biologica	_	56 23	49 21	_*	_
	laboratorio chimica terap.	_	23	18	1	
	laboratorio elettronica laboratorio fisica		8 18	5	-	_
	laboratorio ingegneria sani-		10	13,	*	
	taria		13	11		_
	laboratorio microbiologia . laboratorio parassitologia .	-	30 13	2 2	5 3	
	laboratorio veterinaria	_	8	10 6	2	
	amministrativa	_	34	26	1	_
	museo sperimentale biblioteca	_	7 15	4 9	_	_
	Concetto:		13	7	2	
	esperti biologiciesperti in fisica, ingegneria,	_	24	21	7	_
	disegno, ecc	_	24		4	_
	amministrativa		26 24	24 22	2 2	_
	museo e biblioteca	_	20	19	1	_
	Esecutiva:		ļ			
			46	44	6	
	aiutanti tecnici biologi					_
	aiutanti tecnici biologi aiutanti tecnici chimici . aiutanti tecnici in fisica elet-	_	27	25	13	_
	ajutanti tecnici chimici .	_ _ _				_

Segue: TABELLA A

	1					
AMMINI- STRAZIONE	CARRIERA	Consistenza complessiva organica in base al D.P.R. 11-1-1956, n. 16	Consistenza complessiva organica al 31-12-1968	Posti di orga- nico coperti	Sopran- numeri, ecce- denze, altre posi- zioni	Fuori ruolo
	Ausiliaria: sorveglianti tecnici anticamera Salariàti	<u>-</u> -	220 20 21	193 19 18	18 —	
Min.ro del turismo e dello spettacolo	Direttiva: amministrativa tecnica (ad esaurimento) Concetto Esecutiva Esecutiva servizi sussidiari (ad esaurimento)	44 — 17 48	146 1 64 177 5	90 1 43 143	12 1 18 29	 1 3
	Ausiliaria: anticamera tecnica Operai permanenti	22 3 —	90 20 1	72 14 1	2 4 —	2
Min.ro del bilancio e della programma- zione economica	Direttiva	<u></u> 	124 43 77 56	52 21 55 28	-	
						ć

PROSPETTI RIEPILOGATIVI

PERSONALE CIVILE DELLE AMMINISTRAZIONI

(Riepi

		Direttiva				Concetto	•			Esecutiva	a	
MINISTERO	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Suprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo
Consiglio di Stato Corte dei conti Avvocat. di Stato Presid. del Consiglio Tesoro Finanze (a) Monopoli di Stato Grazia e giustizia (b) Affari esteri (c) Pubblica istruz.ne (d) Interno (e) Lavori pubblici A.N.A.S. Trasporti FF.SS. (f) Poste e telegrafi A.S.S.T. Difesa (g) Agric.ra e foreste (h) Ind., comm. e artig. Lavoro e previd. soc. Commercio estero Marina mercantile Partecipazioni statali Sanità Istituto sup.re sanità Turismo e spettacolo Bil. e progr.ne econ.	20 304 	14 272' 	1 30 ———————————————————————————————————		10 325 40 28 5.749 14.869 939 5.851 1.346 2.228 2.163 3.142 645 4.745 1.970 4.255 3.281 586 2.310 63 105 —	8 275 211 4.952 11.649 691 6.005 989 1.824 1.804 2.913 582 359 98.946 3.952 1.886 2.479 2.915 456 1.988 48 97 744 107		2 5 1	57 860 200 153 7.495 24.667 2.225 2.078 1.755 3.791 3.428 4.721 621 1.903 5.897 71.791 8.475 18.399 2.121 362 13.070 341 490 27 238 209 182 77	45. 791. 181. 130. 6.265. 18.283. 1.729. 1.993. 2.253. 3.030. 2.907. 4.361. 567. 1.613. 5.303. 5.303. 5.303. 2.126. 373. 12.104. 241. 448. 23. 191. 187. 148. 55.	8 63 620 695 78 17 579 2.242 759 167 483 3.136 3.369 623 164 268 3 113 6 60 40	
Totale generale	44.020	33.900	2.017	302	171.867	145.775	4.392	 2 6	175.633	144.404	20.932	73

- (a) Esclusa la Guardia di finanza.
- (b) Escluso il Corpo agenti di custodia.
- (c) I totali riferiti alla carriera direttiva comprendono anche la carriera diplomatica.
- (d) Escluso il personale della Scuola (insegnanti).
- (e) Escluso il Corpo della P.S.
- (f) I dati riferiti al personale di concetto comprendono, ai fini del presente prospetto, il personale di stazione e quel unità.
 - (g) Escluso il personale militare tutto, i professori ed assistenti Accademia Navale e Accademia Aeronautica.
 - (h) Escluso il personale militare del Corpo forestale dello Stato.

TABELLA B

DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME

logo)

	Dattilogra	fia			Ausiliari	a		Totali	per ammi	nistrazioni	į.	0	perai
Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo	Consistenza organica 31-12-1968	In servizio
24 90 40 — — 2.400 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	22 			36 289 146 78 1.911 5.152 9 2.000 763 5.879 1.488 657 6.385 277 2.570 62.679 2.370 2.444 1.051 1125 1141 100 631 240 1100 56	34 264 117 71 1.622 3.409 569 3.710 1.327 622 5.575 252 2.285 54.355 506 2.271 1.338 216 910 107 107 108 8 8 583 212 86 28	14 22 137 - 1 - 374 639 167 98 85 - 11.273 618 1.208 46 91 84 14 23 7 63 18 6		147 1.868 426 327 19.360 53.881 3.557 16.055 5.105 14.422 11.904 10.101 7.961 3.330 126.218 143.462 11.788 26.997 11.845 2.086 18.561 - 755 899 100 2.968 863 503 300	122 1.689 341 15.684 41.014 2.677 14.925 4.689 10.358 10.413 9.133 7.008 2.725 108.742 9.003 19.754 8.956 1.524 16.553 545 809 87 2.418 719 368 156	1 34 220 1.193 727 258 88 1.410 4.213 1.888 406 822 — 19.074 3.769 5.652 960 464 520 63 156 17 185 104 67	28 11		350 13.369 1.131 80 942 510 2.451 3.773 412 47.545 48.353 1.862 36 178 27 72 18 1
2.764	2.421	6		101 . 505	82.588	14.988	32	495.789	409.088	42.335	433	140.076	121.110

lo viaggiante che ha una consistenza complessiva organica al 31 dicembre 1968 di 104.179 unità e un organico di 88.399

PERSONALE CIVILE TECNICO DELLE AMMINI

		Direttiv	a			Conce	tto	
MINISTERO	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo
					<u> </u>	,		
Consiglio di Stato	_	_		_	_			_
Corte dei conti	_	_	_	_	_		_	_
Avvocatura di Stato	_	_			_		-	_
Presidenza del Consiglio	-	_	_	_			_	
Tesoro	8	3	_		30	20	_	_
Finanze	340	208	14	1	3.450	2.949	4	
Monopoli di Stato	176	98	11	1	637	475	6	2
Grazia e giustizia	28	6	_		8	3	8	
Affari esteri	5	2			22	_		_
Pubblica istruzione	214	186	14		185	146	34	_
Interno	191	178	6		110	107		
Lavori pubblici	1.148	835	28		2.504	2.343	698	
A.N.A.S	202	191	2		490	436	91	
Trasporti (D.G.M.C.T.C.)	337	275	57	2	13	8	5	
Bilancio e programmaz. econ.	_		_		_	_	_	
Poste e telegrafi	344	221	24		1,090	. 923	30	
A.S.S.T	206	125	8		800	791	30	
Difesa	150	. 83	8		2.056	1,134	183	
Agricoltura e foreste	2.592	1.632	14	7	1.588			2
Industria, commercio e artig	338	215	21	2		1.416	2	2
Lavoro e previdenza sociale					172	134	6	
Commercio con l'estero				,				_
Marina mercantile	8				_	_		_
Partecipazioni statali		6	_	_	_		-	
	706				_		-	
Sanità	786	502	46	5	350	330	4	2
Istituto superiore di sanità	216	174	23	_	72	62	13	
Turismo e spettacolo	1	1	1					
Totale generale	7.290	4.941	277	18	13.577	11,277	1.084	6

NOTA. — Nella presente tabella non sono compresi i dati relativi al personale tecnico delle FF.SS.

FRAZIONI DELLO STATO E DELLE AZIENDE AUTONOME

Tabella C

													
	Esec	utiva			'Ausi	liaria		Т	otali per	amministr	azioni		
Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo	Consistenza organica 31-12-1968	Posti organico coperti	Soprann. ecceden. altre pos.	Fuori ruolo		
_	_	_	_	7	7	<u>.</u>	_	7	7		. —		
	_	_		16	16	_	_	16	16				
	_	_	_	12	12		_	12	12				
	_	_		_	<u> </u>	_				_			
_	_	_	_	122	102	_	_	160	125	<u></u>	_		
9.567	6.864	235		467	373	12	_	13.824	10.394	265	1		
884	710	4	_		_	_	_	1,697	1.283	21	3		
-	_	_		4	3	1	-	40	12	9	_		
3	_			200	116			2 30	118	_	_		
120	104	97	_	32	29	1	_	551	465	146			
64	51	4		_		—		365	. 336	10			
1.470	1.297	759		955	880			6.077	5.355	1.485			
145	124	30	_	65	42	20		902	793	143	`		
24	16	8	<u> </u>		_	_	—	374	299	70	2		
-		_		20	11	_		20	11				
1.245	836	222	_	8.800	7.528	1.069		11.479	9.508	1.345.			
900	390	504	10	· 200	100	74	3	2.106	1.406	586	13		
1.644	1.065	389	—	29	12	3	_	3.879	2.294	, 583	9		
12	12	_	_	442	213	4	_	4.634	3.273	20 43	2		
12	12			13	, 8	16		535	369	33			
-	_			275	216	33	_	275	216				
50	36	-		5	4		—	55	. 40				
	_	_		19	17		_	27	23	_			
	— 6	4	-	2	2	_		2	2	54	7		
119	110	57		220	193	18	_	1.136 627	838 539	81			
5	5	1	_	20	14	4	_	26	20	6	_		
16.264	11.638	2.284	10	11.925	9.898	1.255	3	49.056	37.754	4.900	37		

TABELLA D

TABELLA D

PERSONALE MILITARE MINISTERO DIFESA Esercito

	A	В	C	D	
GRADO	Dotazione organica al 31-12-1968	Consistenza effettiva	Eccedenze, soprannumero ed altre posizioni	A disposizione	Totale $(B+C+D)$
Generali di corpo d'armata Generali di divisione ed e-	21	21	9	17	47
quiparati	46	46	21	39	106
quiparati	125	124	. 70	241	435
Colonnelli	701	701	273	951	1.925
giori e Capitani (a) . Subalterni (Tenenti e Sot-	10.974	9.011	903	14	9.928
totenenti)	4.462	3.216	7	, —	3.223
	16.329	13.119	1.283	1.262	15.664

⁽a) Si è reso necessario raggruppare sotto un'unica voce gli Ufficiali appartenenti ai tre gradi, in quanto per essi, nei servizi tecnici, esiste una dotazione organica complessiva.

PERSONALE MILITARE MINISTERO DIFESA Marina

	A	В	C	, D	
GRADO	Dotazione organica al 31-12-1968	Consistenza effettiva	Eccedenze, soprannumero ed altre posizioni	A disposizione	Totale $(B+C+D)$
Ruolo normale					
Ammiragli di squadra ed e-					
quiparati	10	10	5	9	24
equiparati	21	21	16	5	42
rati	33	33	16	92	141
Colonnelli ed equiparati . Tenente colonnelli ed equi-	234	234	59	49	342
parati	491	445	· 18	6	469
Maggiori ed equiparati .	314	263	3	2	268
Capitani ed equiparati	899	678	23	20	721
Subalterni	779	746	32		778
Totale ruolo normale	2.781	2.430	172	183	2.785
Ruolo speciale					
Colonnelli ed equiparati . Tenente colonnelli ed equi-	8	5	3		8
parati	49	36	5	1	42
Maggiori ed equiparati	100	70	2		72
Capitani ed equiparati	309	213	_	_	213
Subalterni	192	188	46	-	234
Totale ruolo speciale	658	512	56	1	569

Tabella D

PERSONALE MILITARE MINISTERO DIFESA Aeronautica

	A	В	С	D	Ruolo spec.	ad esaurim.	Totale
GRADO	Dotazione organica al 31-12-1968	Consistenza effettiva	Eccedenza, soprann. e altre posizioni	A dispo- sizione	Dot. organ. al 31-12-1968	Consistenza effettiva E	(B+C+ + D+E)
Generali di sq. aerea ed equi-				_			21
parati Generali di div. aerea ed equi-	9	8	8	5	_		21
parati Generali di brig. aerea ed equi-	19	14	8	. 7	_	_	29
parati	37	34	31	106		i — I	171
Colonnelli	284	211	101	294			606
T. colonnelli .	888	829	120	10		-	959
Maggiori	578	431	36	1	- ₋	—	468
Capitani	1.917	1.097	22	_	67	57	1.176
Subalterni	1.358	1.065	19	_	20	9	1.093
Totale	5.090	3.689	345	423	87	66	4.523

 ${\it Tabella} \ D$ PERSONALE MILITARE MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE (Corpo Forestale dello Stato)

	A	В	C	D	
GRÁDO	Dotazione organica al 31-12-1968	Consistenza effettiva	Soprannumero e eccedenze	Fuori ruolo	Totale $(B+C+D)$
Ruolo normale					
Marescialli maggiori Marescialli capo	680	680		8	688
Marescialli ordinari Brigadieri e Vice brigadieri	1.300	1.203		-	1.203
Guardie scelte, Guardie e Allievi	3.300	2.879	_	_	2.879
Totale Ruolo normale	5.280	4.762	_	8	4.770
Ruolo separato e limitato					
Maresciallo maggiore, capo e ordinario Brigadiere	6 . 4 . 17	6 3 15	=	Ξ	6 3 15
Totale Ruolo separato e limitato	27	24		_	24

TABELLA D
PERSONALE MILITARE MINISTERO MARINA MERCANTILE
(Capitanerie di Porto)

	A	В	С	D	
GRADO	Dotazione organica al 31-12-1968	Consistenza effettiva	Soprannumeri, eccedenze fuori ruolo	A disposizione	Totale $(B+C+D)$
Ruolo normale					
Tenente generale Maggiore generale Colonnello Tenente colonnello Maggiore Capitano Subalterni Totale Ruolo normale	1 5 35 83 50 106 50	1 5 35 83 49 76 50	3 4 1111	1 11 6 — — — — — — 18	2 19 45 84 49 76 63
Ruolo speciale					
Colonnello	1 7 14 42 26	5 9 42 26			
Totale Ruolo speciale	90	82	_	_	82

TABELLA D
PERSONALE MILITARE MINISTERO DELLE FINANZE
(Corpo della Guardia di Finanza)

	A	В	С	D	
GRADO	Dotazione organica al 31-12-1968	Consistenza effettiva	Eccedenze, soprannumeri ed altre posizioni	A disposizione	Totale
Generali di divisione	3	3	1		4
Generali di brigata	10	10	_	3	13
Colonnelli	30	·30		10	40
Tenente colonnelli	130	130	19	_	149
Maggiori	140	140	13	_	153
Capitani	400	400	3	- .	403
Subalterni	· 500	431	_		431
Sottufficiali (Marescialli, - brigadieri e Vice briga- dieri)	10.330	9.863	128	_	9.991
Appuntati, Finanzieri e Al- lievi Finanzieri	29.370	28.343	211	_	28.554
Totale	40.913	39.350	375	13	39.738

TABELLA D
PERSONALE MILITARE MINISTERO DELL'INTERNO
(Corpo Guardie di Pubblica Sicurezza)

	A	В	С	D	
GRADO	Dotazione organica al 31-12-1968	Consistenza effettiva	Soprannumeri, eccedenze fuori ruolo	A disposizione	Totale $(B+C+D)$
Tenenti generali	1	1	1	2	4
Maggiori generali	10	10	3	9	22
Colonnelli	46	41	17	. 11	69
Tenente colonnelli	150	135	93		228
Maggiori	182	177	258	_	435
Capitani	451	241	62		303
Subalterni	450	182	1	_	183
Sottufficiali (vari gradi)	15.182	11.935	1.087	• —	13.022
Appuntati e guardie	61.125	61.125	2.606	_	63.731
Totale	77.597	73.847	4.128	22	77.997

TABELLA D

PERSONALE MILITARE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(Corpo degli Agenti di Custodia)

	A .	В	С	
GRADO	Dotazione organica al 31-12-1968 Consistenza effettiva		Eccedenze, soprannumeri ed altre posizioni	Totale (B+C)
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli ordinari	437	414	39	453
Brigadieri e Vice brigadieri	1.050	1.013	_	1.013
Appuntati e guardie	11.400	11.273	_	11.273
Totale	12.887	12.700	39	12.739



PARTE QUINTA

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA



CAPITOLO I.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nelle precedenti relazioni — a cominciare da quella sul rendiconto generale per lo esercizio 1958-59 — la Corte ha sempre dedicato alcune considerazioni alla problematica del coordinamento della finanza pubblica.

Mentre se ne riprende qui qualche spunto — in prospettiva anche della programmazione economica e della attuazione dell'ordinamento regionale — non può prescindersi dal far cenno ad alcuni principi, cui tale coordinamento dovrebbe ispirarsi, avvertendo che una puntuale prospettazione della problematica, che già viene delineandosi, si renderà possibile sol quando una sufficiente esperienza sarà stata acquisita proprio dallo evolvere della situazione in punto di programmazione e di ordinamento regionale.

Nel nostro sistema giuridico-costituzionale, che configura diversi tipi di autonomia, il coordinamento finanziario — dovendo garantire, all'un tempo, l'autonomia degli enti e l'unitarietà (o quanto meno la non difformità) degli indirizzi gestorii per il perseguimento dei fini pubblici — deve valersi di stumenti opportunamente diversificati.

Si consideri, al proposito, che l'« autonomia finanziaria » è riconosciuta alle regioni dall'articolo 119 della Costituzione, quale necessaria conseguenza della potestà legislativa ed amministrativa alle stesse attribuita in determinate materie (articoli 117 e 118 Cost.); che la qualificazione come « enti autonomi » dei comuni e delle province ha, anch'essa, rilevanza costituzionale (articolo 128 Cost.); mentre l'autonomia contabile e finanziaria degli enti istituzionali è ad essi attribuita dal legislatore ordinario.

Alle Regioni — in disparte ogni considerazione sul significato da dare all'autonomia finanziaria (assegnazione di mezzi provenienti dalla finanza statale, ovvero determinazione di un autonomo sistema tributario) — la norma costituzionale attribuisce la potestà di gestire il proprio bilancio in piena indipendenza dagli organi statali, così connotandone — ben diversamente dagli altri enti pubblici — l'autonomia finanziaria. Ed, invero, il bilancio delle regioni più si avvicina a quello statale, soprattutto in ciò che gli stanziamenti previsti, nell'entrata e nella spesa, devono trovare rispondenza nelle leggi sostanziali regionali.

È appena il caso di notare, poi, come collegamenti più puntuali debbano stabilirsi fra i bilanci degli enti regionali e quelli delle regioni in cui operano, essendo ciò necessario affinchè il coordinamento di competenza del Parlamento possa estendersi all'intero ambito della finanza regionale.

L'articolo 119, nel disporre il coordinamento della finanza dello Stato, nei limiti stabiliti dalle sue leggi, con le finanze delle regioni e degli altri enti territoriali, ne ha voluto confermare l'autonomia costituzionalmente garantita; ciò non toglie, però, che quel coordinamento costituisca prerogativa primaria del Parlamento ed abbia carattere generale, valga, cioè, senza limitazioni, nei confronti di tutti gli altri enti. Del resto, per quanto concerne gli enti pubblici istituzionali, la Corte ha già avuto occasione di osservare come « altre norme costituzionali (articoli 23, 53 e 81) postulino l'esigenza di un coordinamento più generale della finanza pubblica » (421). In realtà, il coordinamento finanziario trova la sua ragione preminente nella fenomenologia stessa della finanza pubblica: infatti, di fronte alla pluralità di enti che concorrono al prelevamento coattivo del carico tributario per il perseguimento dei fini a ciascuna assegnati, sta la generalità di produttori e percettori di redditi a tal prelevamento soggetti. E, fra i compiti essenziali del

⁽⁴²¹⁾ Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1958-59, pag. 208.

Parlamento è di primaria importanza, quello di garantire, da un lato, che gli oneri tributari siano equi nonchè proporzionati alle esigenze dello sviluppo economico e, dall'altro, che le risorse finanziarie pubbliche siano destinate a fini prefissati.

Un sistema che coordini i vari settori della finanza pubblica, nei suoi aspetti organici, non esaurisce tuttavia il fine essenziale del coordinamento; la finanza dello Stato e dei vari enti, infatti, — considerata sotto il duplice aspetto delle entrate e delle uscite — è fenomeno eminentemente dinamico, in quanto strettamente correlato con la produzione del reddito nazionale.

Il coordinamento finanziario, quindi, non altrimenti può attuarsi che mediante un continuo, periodico adeguamento dei singoli disegni previsionali al succedersi dei corrispondenti fatti reali e, in particolare, delle previsioni di entrata e degli indirizzi di spesa all'evolversi delle esigenze della situazione generale e di quella dei vari settori.

Come già accennato, il coordinamento finanziario appare strumentale alla programmazione economica e molte ne sono le implicazioni. In un sistema ad economia mista, come il nostro, infatti, gli interventi pubblici nel campo economico sono soltanto in parte attuati direttamente, a mezzo delle pubbliche amministrazioni, mentre, per il resto, la realizzazione ne è rimessa agli operatori privati, pur essendo sempre la finanza pubblica a concorrere all'attuazione degli obiettivi del piano mediante strumenti tipici quale, tra gli altri, la manovra tributaria, le agevolazioni e gli incentivi vari.

Il coordinamento della finanza pubblica, dunque, non può non essere strutturato anche in previsione e in prospettiva della sua incidenza nel settore dell'economia privata, donde l'opportunità — attesa la tendenza del fenomeno economico ad assumere caratteristiche unitarie — di valutare se non si renda più che utile e necessaria una sintonizzazione degli strumenti della programmazione economica con quelli del coordinamento della finanza pubblica.

CAPITOLO II.

LA FINANZA LOCALE TERRITORIALE

Nel capitolo che precede si è trattato del coordinamento della finanza locale con quella dello Stato in un quadro generale, in cui deve essere posto, nel tentativo di avviarlo a soluzione, il problema della sufficienza dei mezzi finanziari occorrenti agli enti territoriali per assolvere alle loro funzioni.

L'indice dell'indifferibilità di un'organica riforma della finanza locale — che la Corte non ha mancato di rappresentare nelle precedenti relazioni — è dato dalla situazione di grave dissesto in cui detti enti versano e che è destinata ad ulteriormente appesantirsi, come è fatto palese dal crescente indebitamento globale che ha raggiunto nel 1968 i 6.250 miliardi, con un aumento di oltre 900 miliardi rispetto al 1967.

Nè di minor momento sono le difficoltà di prestar rimedio a siffatta situazione finanziaria, sulla valutazione — a tal fine — nella quale utili elementi possono essere tratti dai dati offerti dalla relazione sulla situazione economica del Paese.

In questa visione d'insieme si colloca, in rimarchevole rilievo, la giurisdizione contabile, di spettanza della Corte, tipicamente volta — com'è — a garantire la regolarità della gestione degli enti in discorso.

Venuti meno invero i Consigli di prefettura, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 3 giugno 1966, n. 55, l'esercizio di tale giurisdizione da parte della Corte dei conti — dopo il tassativo arresto della Corte regolatrice (Cassazione, Sezioni riunite 20 luglio 1968, n. 2616) — di altro non abbisogna, per attingere la necessaria efficienza, se non dello apprestamento di idonei strumenti organizzativi.

A ciò provvede il disegno di legge (Atto del Senato n. 752), di recente presentato dal Governo al Parlamento e sul quale le Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, hanno reso in data 16 aprile 1969 il parere che viene riportato in allegato alla presente relazione (allegato L).

CAPITOLO III.

LA FINANZA REGIONALE

1. — Premessa.

Anche per l'esercizio 1968 soltanto le Regioni Trentino- Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia hanno osservato i termini per la sottoposizione dei rendiconti generali al giudizio della Corte, che ne ha dichiarato la regolarità con decisioni pronunziate nell'udienza del 26 luglio 1969 e riportate in allegato unitamente alle relazioni ai rispetivi Consigli regionali.

Le altre Regioni a statuto speciale sottoposte al controllo della Corte non hanno ancora raggiunto la tempestività nella presentazione dei rendiconti generali; così è da dire infatti della Sicilia, per gli esercizi 1967 e 1968 e della Sardegna per gli esercizi dal 1965 al 1968 (422).

In disparte i pur rilevanti riflessi che vengono a determinarsi — tra l'altro, per non essere, in siffatta guisa, gli organi legislativi delle predette regioni posti in grado di collegare, ai fini di ogni conseguente valutazione, il bilancio preventivo di un anno con il rendiconto di quello precedente — il difetto di tempestività mette altresì la Corte nella impossibilità di offrire al Parlamento una compiuta visione dell'andamento della finanza regionale (che solo può aversi dopo che su tutti i rendiconti regionali dell'esercizio siasi celebrato il giudizio di parificazione), presupposto questo, a sua volta, indispensabile per l'esercizio, da parte del Parlamento stesso, di quella potestà di coordinamento che espressamente gli è demandata dalla Costituzione.

Nei limiti consentiti dalla mancanza dei dati complessivi di gestione, la Corte ha ritenuto fornire ugualmente, anche per la Sicilia e la Sardegna, elementi di giudizio, attinenti nell'esplicazione della sua funzione di controllo, dell'attività svolta dalle rispettive Amministrazioni regionali nel 1968; di ciò sono oggetto le relazioni che, rese dalla Corte all'Assemblea regionale siciliana e al Consiglio regionale sardo, sono riportate in allegato alla presente.

Sempre in allegato alla presente relazione sono riportate anche le relazioni sull'attività delle province di Trento e Bolzano le quali, pur in mancanza di norme che ne stabiliscano il termine, hanno presentato, rispettivamente in data 11 luglio e 27 giugno 1969, i rendiconti generali dell'esercizio 1968, dei quali la Corte ha dichiarato la regolarità con decisioni pronunziate il 26 luglio 1969.

Tali cenni premessi, si espongono, nel paragrafo che segue, considerazioni riassuntive che, tratte dalle anzidette relazioni sulle singole regioni, possono porre in utile evidenza, con raffronti comparativi, i più notevoli fenomeni rilevati.

In previsione — infine — dell'integrale attuazione dell'ordinamento regionale — torna ancor opportuno sottolineare la esigenza — già rappresentata dalla Corte nelle precedenti relazioni — che siano tenuti presenti in sede di apprestamento delle norme sulle

⁽⁴²²⁾ Tale inadempimento è stato dalla Corte fatto constare, per la Regione siciliana, con decisioni 9 luglio 1968 e 9 luglio 1969, rispettivamente per gli esercizi 1967 e 1968 e, per quanto riguarda la Regione sarda, con decisioni 25 luglio 1966, 25 luglio 1967, 24 luglio 1968 e 26 luglio 1969, rispettivamente per gli esercizi 1965, 1966, 1967 e 1968.

regioni a statuto ordinario, i seguenti punti i quali traggono fondamento dalla esperienza fatta nelle regioni a statuto speciale:

- a) far coincidere la competenza funzionale dello Stato e delle regioni, come distribuita dalla normativa vigente, con la rispettiva competenza passiva in ordine alla spesa;
- b) disciplinare il trattamento giuridico ed economico del personale, da ancorare rigidamente a quello dei dipendenti dello Stato;
- c) prevedere, per le amministrazioni regionali, un organico sistema di controllo, secondo le linee tracciate dal disegno di legge oggetto del documento n. 1062/A (Camera dei deputati) della cessata legislatura;
- d) disciplinare l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di istituzione di enti amministrativi, soprattutto ai fini del controllo dei mezzi finanziari ad essi assegnati;
- e) garantire l'assegnazione, a ciascuna regione, di mezzi finanziari, secondo criteri dettati da esigenze locali obiettivamente rilevabili;
- f) assicurare il coordinamento della finanza regionale con quella degli enti locali e dello Stato, in una visione organica dei due aspetti della finanza pubblica l'entrata e la spesa nonchè, in questa stessa prospettiva, rivedere il regime finanziario delle regioni a statuto speciale.

2. — Considerazioni riassuntive sulle Regioni a statuto speciale.

a) Bilanci di previsione. — Il ritardo nell'approvazione dei bilanci di previsione è un dato pressochè ricorrente nella Regione siciliana, nelle province autonome di Trento di Bolzano e, se pure in proporzioni più modeste, anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Dopo vari anni, in cui si era verificata la lamentata disfunzione, il bilancio dell'esercizio 1968 della Regione Trentino-Alto Adige è stato approvato nei termini prescritti; il ritardo tuttavia è tornato a verificarsi per l'esercizio 1969, in cui per circa tre mesi è mancato all'Amministrazione regionale il necessario strumento giuridico per la gestione del bilancio.

Per tale Regione, peraltro, il fenomeno è influenzato dall'esigenza di ricorrere alla procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 73 dello Statuto speciale, essendo sempre il bilancio approvato a maggioranza semplice.

Per quanto riguarda la Sicilia è stato constatato, così come nelle precedenti relazioni, la non intervenuta convalidazione legislativa dei decreti di prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste.

b) La gestione dei bilanci. — L'incidenza delle spese correnti sul totale della spesa regionale è passata, per il Friuli-Venezia Giulia, dal 18,9 per cento del 1967 (11,2 su 59,4 miilardi) al 25,8 per cento del 1968 (12,5 su 48,2 miliardi); per il Trentino-Alto Adige dal 24,2 per cento del 1967 (9,4 su 38,8 miliardi) al 34,2 per cento del 1968 (10,8 su 34,6 miliardi) (423).

Per le stesse Regioni, l'avanzo di parte corrente, e cioè l'importo delle risorse destinate a spese d'investimento, registra una flessione che va da 44 miliardi, nel 1967, a 40,6 nel 1968, per il Friuli-Venezia Giulia; e da 31,6 miliardi, nel 1967, a 23,2 miliardi nel 1968 per il Trentino-Alto Adige.

Quanto all'effettiva reallizzazione degli obiettivi di pubblico interesse ai quali i mezzi di bilancio sono destinati, è da notare un ulteriore aumento globale dei residui passi-

⁽⁴²³⁾ Diversa viene ad essere la misura dell'incidenza delle spese correnti, ove il totale della spesa accertata sia depurato dai residui di stanziamento i quali — come è noto — non derivano da effettivi impegni di spesa; secondo tale criterio l'incidenza delle spese correnti è passata, per il Friuli-Venezia, dal 60,5 per cento del 1967 (11,2 su 18,6 miliardi) al 57,6 per cento del 1968 (12,5 su 21,7 miliardi) e, per il Trentino Alto Adige dal 39,6 per cento del 1967 (19,4 su 24 miliardi) al 47,4 per cento del 1968 (10,8 su 22,8 miliardi).

vi, che hanno raggiunto i 95,8 miliardi per il Friuli-Venezia Giulia (rispetto ai 79,6 del 1967) e i 39 miliardi per il Trentino-Alto Adige (rispetto al 33 del 1967); rilevante anche, per il Friuli-Venezia Giulia, la giacenza di cassa, che al 31 dicembre 1968, risultava di 114,1 miliardi.

Elementi si hanno pure per la Sicilia, con riferimento al 31 dicembre 1967, data alla quale la massa complessiva dei residui attingeva i 317 miliardi (di cui 79 di stanziamento), ai quali sono da aggiungere 295 miliardi di residui (di cui 191 di stanziamento) del bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Può riuscire utile, a questo proposito, far cenno di una caratteristica, che sono venuti assumendo in concreto i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale, caratteristica data dal persistere di un'attività di spesa dello Stato in settori di competenza regionale.

Il fenomeno — mentre arreca al bilancio dello Stato aggravi che si aggiungono agli oneri derivanti dalla normale provvista di mezzi finanziari alle Regioni — si presenta come una deviazione dai criteri stabiliti in materia di competenza regionale, favorendo altresì un accumularsi di disponibilità non utilizzate dalle Regioni.

Al rilievo che precede si collega, per certo verso, il cenno particolare che è da fare della gestione fuori bilancio, posta in essere, nella Regione siciliana, in relazione alle somme erogate dalla Cassa per il Mezzogiorno a titolo di rimborso delle spese generali, per le opere pubbliche dalla stessa finanziate ed eseguite dall'Amministrazione regionale. Tali somme — per le quali lo stato di previsione dell'entrata prevede apposito capitolo « per memoria » (424) — non risultano invece affluite (almeno per quanto riguarda l'esercizio 1966 oggetto del giudizio di parificazione) al bilancio, così inducendo a presumere che siano state gestite al di fuori dei normali canoni.

c) Organizzazione e personale. — L'apparato organizzativo, nelle varie Regioni a statuto speciale, ha trovato, in genere, compiuto assetto in virtù di norme che hanno disciplinato il sistema distributivo di funzioni tra i vari organi.

Le soluzioni adottate manifestano tuttavia la tendenza dell'organizzazione regionale a porsi come struttura aggiuntiva rispetto a quella statale (così in tema di lavori pubblici), mentre — d'altra parte — assai scarso è l'uso fin qui fatto (Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) degli strumenti di delega agli enti locali (o dell'utilizzazione degli uffici di questi) che gli statuti speciali (e l'articolo 117 della Costituzione) prevedono come normale modo di esercizio delle funzioni amministrative regionali. Sotto quest'ultimo profilo, peculiare è la situazione della Regione Trentino-Alto Adige, dove è in atto il progressivo trasferimento delle funzioni amministrative della Regione alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'articolo 14 dello Statuto speciale, il che dovrà comportare l'adeguamento degli apparati regionali alle più ridotte esigenze dell'Amministrazione regionale.

Per quanto riguarda il personale, nel quadro che segue sono indicate le consistenze organiche distintamente per ciascuna regione, la situazione effettiva al 31 dicembre 1968, nonchè gli oneri corrispondenti (425).

	Dotazione organica	Consistenza effettiva	Onere complessivo
Sicilia	7.275	7.059	27 miliardi (424)
Sardegna	1277	1.180	6,9 miliardi (425)
Trentino-Alto Adige	1.398	1.086	3,8 miliardi
Friuli-Venezia Giulia	1.360	1.206	3,8 miliandi

⁽⁴²⁴⁾ Capitoli 160 per il 1966, 161 per il 1967 e 2833 per il 1968.

⁽⁴²⁵⁾ Il dato dell'onere complessivo è tratto dal bilancio di previsione.

Ricorrente, in Sicilia, è il fenomeno — già segnalato dalla Corte nelle precedenti relazioni — delle assunzioni di fatto, nonostante l'espresso divieto legislativo, assunzioni successivamente regolarizzate con norme di sanatoria; sotto questo profilo è da richiamare la legge regionale approvata il 30 marzo 1967, dichiarata illegittima, in riferimento all'articolo 97 Costituzione, dalla Corte costituzionale (sentenza 9 dicembre 1968, n. 123), nel riflesso che la legge denunziata non era stata resa necessaria da concrete necessità dell'Amministrazione, ma costituiva, come peraltro risultava dalla stessa relazione al suo disegno, un'ulteriore sanatoria di assunzioni o di situazioni di fatto illegali.

d) Attività ed interventi finanziari. — Il carattere non completamente omogeneo delle attività e degli interventi in genere, di natura finanziaria, che pur notevoli sono stati posti in essere dalle Regioni a statuto speciale, rende necessario il rinvio alle trattazioni contenute nelle singole relazioni che, ripetesi, sono, in allegato alla presente, riportate.

Torna tuttavia opportuno — oltre alle considerazioni riferentesi all'aumento dei residui passivi, come indice dell'attività delle Regioni in rapporto al grado di effettivo impiego delle risorse finanziarie — altre qui aggiungerne, che toccano aspetti comuni a tutte le Regioni, quali l'accentuarsi della tendenza ad attuare interventi ordinari sotto forma dei contributi nonchè il concorrere, in vari settori, d'interventi statali con interventi regionali, fenomeno quest'ultimo che si collega a quanto già detto, su un piano generale, nel paragrafo b) e che sollecita almeno opportuni coordinamenti, al fine anche di evitare possibili duplicazioni.

e) Enti Regionali. — La Corte nelle precedenti relazioni ha rappresentato l'esigenza — ancora non soddisfatta — che si pervenga alla sollecita emanazione delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni a speciale ordinamento, in materia di enti pubblici istituzionali regionali e di controllo sulle gestioni degli stessi.

Tale esigenza è resa vieppiù manifesta — oltre che in previsione dell'integrale ordinamento regionale — dal crescente numero di enti creati da alcune regioni a statuto speciale (segnatamente dalla Regione siciliana) e dalla notevole entità dei mezzi finanziari che agli stessi apprestano i bilanci regionali.

CAPITOLO II.

GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI

1. - Premessa - Rapporti con lo Stato.

È stato già segnalato, nelle precedenti relazioni, l'evolversi e l'espandersi da un lato, degli interventi dello Stato e, dall'altro, dello sviluppo degli enti pubblici istituzionali — ai quali è stata man mano commessa la realizzazione di fini considerati di interesse dello Stato — così determinandosi quel movimento centrifugo di parte notevole della finanza pubblica, dal bilancio generale, non ancora assestato, a quelli degli enti istituzionali anzidetti.

Le dimensioni, invero, della finanza di questi enti sono tali da raggiungere quelle, pur rilevanti, della finanza statuale. Val ricordare, al proposito, che una parte notevole della finanza degli enti pubblici — compresi quelli con finanza parafiscale — è alimentata da mezzi direttamente provenienti dal bilancio dello Stato, sicchè appare necessario che la politica di gestione di tali enti si riadduca — soprattutto per quanto incide sul bilancio dello Stato — a un coordinato contesto di scelte ispirato al principio dell'« unità della finanza pubblica ».

La natura derivata da quella statale della finanza di gran parte degli enti pubblici istituzionali importa che le spese degli stessi siano commisurate alla concreta disponibilità dei mezzi, direttamente o indirettamente forniti dallo Stato.

Senonchè, in molti enti pubblici di erogazione si va facendo strada la prassi di assumere oneri superiori ai mezzi disponibili nella convinzione che, per il raggiungimento dei fini istituzionali, a siffatti oneri farà successivamente fronte il legislatore statale.

In tale modo, vengono a sorgere oneri latenti, che il Parlamento è in grado di conoscere soltanto nel momento in cui vengono dal Governo proposti interventi straordinari di contributi a sanatoria di singole situazioni deficitarie.

Sul problema del generale riordinamento della struttura degli enti — nel quadro della esigenza di attuare modelli organizzatori differenziati in relazione alle peculiarità di ciascun tipo di enti — si rinvia a quanto osservato nelle due precedenti relazioni.

2. — Controllo e giurisdizione contabile.

Nelle precedenti relazioni è stato affermato che in base alle vigenti normative e, sopratutto, secondo l'articolo 103 della Costituzione spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle « materie di contabilità pubblica » giurisdizione nell'alveo della quale, per la natura che le è propria e per le garanzie che appresta, non possono non ritenersi ricondotti gli enti pubblici.

La giurisprudenza della Corte, costante nei sensi indicati, è stata confermata dalle Sezioni unite della Cassazione in due sentenze: n. 2616 del 20 luglio 1968 e n. 363 del 5 febbraio 1969.

Hanno statuito, infatti, le Sezioni unite che « l'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, non ha voluto soltanto garantire la Corte dalla revisione prevista dalla sesta disposizione transitoria (circoscritta agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti), assicurandole in via di massima l'ambito della giurisdizione stessa, ma, ha innovato rispetto alla legislazione anteriore, riconoscendo un principio fondamentale già esistente anche se disapplicato secondo cui la giurisdizione contabile (e quindi della Corte dei conti) tende a seguire l'evolversi della finanza pubblica da finanza dello Stato e degli enti territoriali minori verso forme assai più complesse ed articolate su una estesa pluralità di enti pubblici ». Ragion per cui « deve riconoscersi che la Corte dei conti ha acquistato, in forza dell'articolo 103, la cui efficacia precettiva immediata non è discutibile, una competenza generale nelle materie di contabilità pubblica ». « Notato, poi, che a tale orientamento, non era estranea la Corte costituzionale. la quale, nella (....) sentenza n. 17 del 1965, precisando (....) che la materia delle controversie relative alla contabilità pubblica è di quelle, il cui ambito non si riesce a definire se non in base a puntuali specificazioni legislative, ha interpretato la norma come espressiva di una nuova delimitazione della giurisdizione della Corte dei conti, nel senso che l'intervento del legislatore ordinario si richieda soltanto per specificare la nozione polivalente di « contabilità pubblica », le Sezioni unite della Cassazione hanno, invece, ritenuto che tale nozione è « sufficientemente individuata dal concorso di due elementi: l'uno soggettivo, che attiene alla natura pubblica dell'ente, sia esso lo Stato, siano le regioni, gli altri enti locali, gli enti e le amministrazioni pubbliche in genere; l'altro oggettivo, che riflette la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione ».

Ne consegue, perciò, come « il concetto di contabilità pubblica debba estendersi a tutti i rapporti, inclusi quelli di responsabilità per danni nel rapporto interno di im-

piego o di semplice servizio, connessi alla gestione finanziaria o patrimoniale svolta dall'Amministrazione dello Stato o di qualsiasi ente pubblico».

Sui rapporti fra controllo e giurisdizione contabile, poi, le Sezioni predette hanno considerato che « si tratta, invero, di funzioni del tutto autonome sotto i profili concettuale e della disciplina legislativa, perchè se il controllo assume valore strumentale nei riguardi della giurisdizione fornendo utili elementi di impulso al suo esercizio, la giurisdizione, è invece, svincolata dal controllo e può svolgersi anche se questo faccia difetto; e mentre l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, prevede per il controllo degli enti beneficiari di contributi statali ordinari un'apposita disciplina demandata al legislatore ordinario, l'articolo 103, secondo comma, rappresenta la fonte primaria, diretta ed insieme sufficiente della giurisdizione della Corte nelle materie di contabilità pubblica, intesa nel senso più sopra precisato».

3. — Enti assoggettati al controllo.

Sulla disciplina della legge 21 marzo 1958, n. 259, e sul sistema rudimentale di controllo da essa introdotto si rinvia a quanto osservato nelle precedenti relazioni.

Va qui, peraltro, ribadita l'esigenza che — ai fini del coordinamento della finanza pubblica — siano apprestati idonei strumenti normativi di rilevazione, per realizzare una visione unitaria ed omogenea dei dati di bilancio così dello Stato che degli enti. Esigenza questa avvertita dal legislatore: l'articolo 2 della legge 1° marzo 1964, n. 62, dispone, infatti, che « agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è prevista dalla legge ». Tuttavia, i dati in tal modo presentati al Parlamento non possono considerarsi significativi, mancando di raffronto con i risultati finanziari di enti similari e di settore, nonchè di ogni collegamento con il consuntivo dello Stato. Senza dire che su tali documenti la Corte dei conti non ha ancora compiuto il suo esame, per la parte di sua competenza.

Per considerazioni sull'attività di vigilanza sui singoli enti e su taluni fatti di gestione aventi riflessi sul bilancio dello Stato, si rinvia a quanto osservato nei singoli capitoli della parte III (della presente relazione) concernenti i rispettivi Ministeri.

Sui problemi di carattere generale — oltre quello concernente il trattamento economico, del quale si è fatto cenno nella parte IV — è d'uopo segnalare quello riguardante gli incarichi di consulenza.

Con la determinazione 2 luglio 1968, n. 870 (426), è stato fatto presente come, nella maggior parte degli enti, siano in essere, da anni, e, talvolta, nei confronti degli stessi soggetti, incarichi di consulenza, per gli oggetti più vari, pur se, ovviamente riconducibili sempre nell'ambito dei fini istituzionali, e come, nonostante gli interventi delle autorità ministeriali vigilanti e, in particolare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre più diffusa risulti la pratica delle così dette « consulenze », le quali — come rilevato dalla Presidenza stessa nella circolare 26 gennaio 1961, n. 59393.3.1.1. — ben possono essere « occasione di spreco di denaro pubblico e tentazione di favoritismi ».

La Corte, perciò, ha affermato che, per principio generale di diritto, le amministrazioni e gli enti pubblici debbono utilizzare per l'assolvimento dei compiti di istituto il proprio personale e la propria organizzazione — l'uno e l'altra a ciò, appunto, preordinati — e che è consentito derogarvi solo in casi eccezionali, all'uopo idoneamente da motivare, quando particolari incombenti non possano essere assolti dal personale dipendente, e sempre per limitato periodo di tempo, solo in via eccezionale prorogabile.

⁴²⁶⁾ Il testo della determinazione 2 luglio 1968, n. 870 è in allegato M.

Dichiarate, perciò, ai principi stessi non conformi tutte quelle « consulenze », genericamente motivate, che sono in essere da anni e, vengono puntualmente riconfermate, ha concluso che compete agli enti interessati riesaminare la situazione degli incarichi di consulenza in atto — al fine di far cessare quelli che risultino non conformi ai suindicati principi e, sotto la cui specie, spesso, si instaurano rapporti di lavoro a tempo determinato, che si trasformano, poi, a tempo indeterminato — e che spetta agli organi ministeriali competenti vigilare acchè gli enti a ciò provvedano, adottando, in difetto, i necessari conseguenziali provvedimenti. Ha rappresentato, infine, l'esigenza che, comunque, debba l'ente — in occasione della corresponsione al consulente del relativo compenso — darsi carico di acquisire traccia dell'attività svolta dall'incaricato, ai fini anche del controllo degli organi competenti (427).

Anche della determinazione 21 gennaio 1969, n. 510 (428) — con la quale è stata dichiarata la non conformità a legge delle deliberazioni dell'ente delta padano e dell'E.F.T.A.S., rispettivamente, del 3 aprile 1968 e del 17 dicembre 1968, concernenti la corresponsione ai componenti degli organi collegiali — oltre al rimborso delle spese di trasporto — di una diaria di lire dodicimila per ciascun giorno impiegato nella missione, compresi quello di inizio del viaggio e quello di rientro in sede — è del pari da segnalare perchè contiene affermazione di principi validi anche per altri enti pubblici.

Con tale pronuncia la Corte, infatti, ha ritenuto che i dipendenti statali sono chiamati a comporre gli organi collegiali degli enti pubblici in ragione della loro funzione, che costituisce indispensabile presupposto di quella di amministratori o sindaci; nell'esercizio di tali uffici sono, perciò, portatori di interessi ed interpreti di finalità — propri dell'amministrazione che li ha designati o nominati — che debbono confluire in seno all'organo collegiale sì da realizzare il fine che lo Stato, creando l'ente e ad esso fornendo i mezzi necessari, intende conseguire.

Gli estranei all'amministrazione statale sono chiamati a far parte dei predetti organi — più spesso di quelli deliberanti, ma, talvolta, anche di queli di revisione — in ragione della loro specifica competenza amministrativa o tecnica ovvero quali rappresentanti di categorie o di organismi interessati all'attività degli enti, ed esplicano, pertanto, una funzione di natura pubblica. Sia i primi che i secondi esplicano, dunque, nell'ambito dei detti organi, anche se a diverso titolo, pari funzione, per cui pari deve esserne la responsabilità ed il corrispettivo per l'attività svolta.

Segnalato, ancora una volta, come la normativa degli enti sovvenuti dalla finanza statale si palesi quanto mai disforme, frammentaria, disorganica e talvolta carente, ha sotto-lineato l'esigenza che — in attesa di provvedere in sede legislativa o regolamentare — gli organi di vigilanza assumano inziative volte a far sì che solo ad essi, di concerto con il Ministro per il tesoro, spetti — là dove la legge non abbia in tal senso direttamente provveduto — determinare gli emolumenti dagli enti stessi dovuti agli amministratori ed ai sindaci. Emolumenti che comprendono, non soltanto il corrispettivo specifico previsto per l'esercizio dell'ufficio, ma anche ogni e qualsiasi altro compenso che ai predetti uffici comunque si riconnetta.

⁽⁴²⁷⁾ In seguito a questa determinazione della Corte, la Presidenza del Consiglio ha diretto a tutti i Ministri una circolare (30 agosto 1968, n. 14694/77190) con cui li invita « a voler intervenire presso gli enti vigilati perché sia riesaminata la situazione degli incarichi di consulenza in atto, al fine di far cessare quelli che non risultino conformi ai principi indicati dalla Corte stessa ». Il Ministero dell'Agricoltura, poi, con nota 10 dicembre 1968, n. 18772 ha informato che agli enti « sono state diramate apposite istruzioni ed è stato richiesto di rivedere l'attuale situazione, adottando opportuni provvedimenti di cessazione, dei quali dovrà essere data ad esso notizia »

⁽⁴²⁸⁾ Il testo della determinazione 21 gennaio 1969, n. 910, è in allegato M.

Rientra, perciò, nella nozione di « emolumenti » il compenso corrisposto — in misura forfettaria e/o a titolo di rimborso — agli amministratori ed ai sindaci degli enti pubblici per rivalerli delle spese sostenute e rimunerarli del disagio affrontato quando, per esercitar l'ufficio, debbano recarsi in luogo diverso da quello di loro residenza.

La legge 15 aprile 1961, n. 291, che detta norme sul trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti statali — pur potendo offrire un orientamento per i ministeri vigilanti — non trova applicazione ai fini della determinazione del compenso dovuto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, quando per esercitar l'ufficio debbono recarsi in luogo diverso di quello di loro residenza: anzitutto, perchè il sistema in essa recepito concerne i dipendenti statali ed è inconciliabile con il principio per cui a parità di funzione deve corrispondere pari responsabilità ed eguale trattamento; in secondo luogo, perchè nulla dispone rispetto agli estranei all'amministrazione statale che ricoprono le cariche di amministratore o di sindaco; perchè, infine, nei confronti dei dipendenti statali investiti delle stesse cariche, non si applica l'articolo 23, il quale — come è fatto palese dal III comma, interpretato in connessione col secondo — regola il trattamento spettante ai « dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti o istituti » pubblici, nell'esplicazione, cioè, di una attività che si inquadra nella prestazione di lavoro subordinato, ben diversa dalla funzione da essi svolta quali titolari degli organi degli enti stessi.

Per quanto concerne in particolare gli enti di sviluppo agricolo gli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69 e del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, istitutivi rispettivamente dell'Ente delta padano e dell'ETFAS — a mente dei quali « gli emolumenti del Presidente, dei componenti il consiglio e dei sindaci sono determinati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro » — letteralmente interpretati non consentono, come, del resto, finora pacificamente ammesso, di distinguere una attribuzione patrimoniale dall'altra, tutte riconducendosi all'unica ragione dell'assolvimento delle funzioni connesse all'ufficio e, dal punto di vista della ratio della norma, rispondono all'esigenza di riservare agli organi di vigilanza la determinazione del complessivo trattamento economico dei componenti gli organi deliberanti e sindacali, perchè ciò soltanto può assicurare criteri uniformi, quanto mai necessari, specie nel caso di enti similari. Con la conseguenza che compete al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro la determinazione del trattamento spettante ai detti componenti quando debbano esercitare la carica in località diversa da quella di loro residenza.

4. — Liquidazione enti superflui.

Sull'attività svolta nel 1968 dall'apposito Ufficio, istituito nell'ambito del Ministero del tesoro, si rinvia a quanto osservato in altra parte della presente relazione (429).

Sotto un profilo più generale va qui rilevato che secondo le direttive contenute nel Programma economico per il quinquennio 1966-70 (paragrafo 22) si sarebbe dovuto provvedere a « riesaminare le attribuzioni degli enti pubblici per sopprimere quelli inutili, per fondere, ove sia ritenuto necessario o utile quelli similari, nonchè per assicurare la piena efficacia ai poteri di direzione e di controllo del Governo e del Parlamento, e al sindacato della Corte dei conti ». Direttive per l'attuazione delle quali non sempre risulta applicabile la disciplina posta dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione degli enti vigilati dallo Stato e comunque interessanti la finanza statale, sicchè si rende necessario lo strumento legislativo.

⁽⁴²⁹⁾ Parte III, cap. XVIII.

Nel corso del 1968 è stata chiusa la gestione liquidatoria di due enti: l'Ente economico della Viticoltura e la Fondazione per la Sperimentazione Agraria. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1967, si è provveduto all'incorporazione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali nell'Ente teatrale italiano.

La situazione complessiva delle gestioni liquidatorie degli Enti e delle Società si pre senta come segue al 31 dicembre 1968:

	Enti	Società
Liquidazioni assunte	53	19
Liquidazioni chiuse	36	13
Liquidazioni trasferite ad altro ufficio		
Liquidazioni in corso di chiusura	2	2
residuano n	14	4

ENTI

ENTI SOPPRESSI CON DECRETO PRESIDENZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404

DENOMINAZIONE	Estremi decreto di	•
1. — Ente di gestione e liquidazione immobiliare	soppressione	
(E.G.E.L.I.)	D.P.R. 22- 3-1957	
2. — Ente finanziario dei Consorzi agrari	D.P.R. 22- 3-1957	Chiuso
3. — Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alber-		•
ghiere (ENITEA)	D.P.R. 22- 3-1957	Chiuso
4. — Ente Turistico Alberghiero per la Libia		
(E.T.A.L.)		
5. — Ente costruzioni esercizi acquedotti (E.C.E.A.).		In corso di chiusura
6. — Istituto Cotoniero Italiano	D.P.R. 25- 1-1965	
7. — Segretariato Nazionale per la Montagna	D.P.R. 31- 3-1965	
8. — Fondazione per la sperimentazione agraria.		Chiuso .
9. — Comitato carboni	D.P.R. 13- 6-1966	
10. — Ente Nazionale per l'educazione Marinara .		
11. — Istituto di Biologia Marina di Rovigno		Chiuso
12. — Istituto di Malariologia «Ettore Marchiafava»		
13. — Ente Ausiliario di Assistenza Sociale	D.P.R. 30- 5-1967	Chiuso
14. — Istituto Interprovinciale per la lotta antimala-		
rica nelle Venezie		
15. — Comitato Nazionale per la produttività	D.P.R. 4- 1-1968	In corso di chiusura

ENTI SOPPRESSI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956 N. 1404 OD ANCHE SUCCESSIVAMENTE IN BASE A LEGGI SPECIALI E LE CUI OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE SONO STATE AVOCATE DAL MINISTERO DEL TESORO

DENOMINAZIONE	Data decreto avocazione	
16. — Associazione Nazionale tra gli Enti Economici	•	
dell'Agricoltura	14- 1-1957	Chiuso
17. — Ente economico della Cerealicoltura	14- 1-1957	Chiuso
18. — Ente Economico dell'Olivicoltura	14- 1-1957	Chiuso

DENOMINAZIONE	Data decreto avocazione	
19. — Ente Economico dell'Ortoflorofrutticoltura	14- 1-1957	Chiuso
20. — Ente Economico della Pastorizia	14- 1-1957	Cinado
21. — Ente Economico della Viticoltura	14- 1-1957	Chiuso
22. — Ente Economico della Zootecnia	14- 1-1957	Chiuso
23. — Ufficio distribuzione Cereali Farine e Pasta	11 1 1707	Cinaso
(U.C.e.F.a.P.)	5- 8 - 1957	(*)
24. — Ufficio Nazionale Statistico Economico per la	3 0-1737	()
Agricoltura (U.N.S.E.A.)	1- 3-1957	Chiuso
25. — Ente di Colonizzazione « Puglia d'Etiopia » .	6- 3-1957	Chiuso
26. — Ente di Colonizzazione « Veneto d'Etiopia » .	4- 2-1957	Chiuso
27. — Ente di Colonizzazione « Romagna d'Etiopia »	1- 8-1957	Chiuso
28. — Ente Nazionale per la Distillazione delle Ma-	1- 0-1737	Ciliuso
terie Vinose (ENADISTIL)	1- 3-1957	Chiuso
	1- 3-1937	Ciliuso
29. — Consorzio Nazionale tra i distillatori di spiriti	14 1 1055	~1 .
di 2ª Categoria	14- 1-1957	Chiuso
20. — Ente Nazionale Importazione Esportazione		
Films (ENIEF)	14- 1-1957	Chiuso
31. — Ente Nazionale acquisti Importazioni Pellicole		
estere (ENAIPE)	14- 1-1957	Chiuso
32. — Ente Stampa ed Aziende Giornalistiche del	•	
soppresso Partito Nazionale Fascista	22- 7-1957	Chiuso
33. — Ente Approvvigionamento Carboni (E.A.C.) .	14-11-1957	Chiuso
34. — Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.)	14- 1-1957	Chiuso
35. — Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.)	28- 2-1958	
36. — Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.)	4- 2-1957	Chiuso
37. — Azienda Rilievo Alienazione Residuati		
(A.R.A.R.)	31- 3-1959	
38. — Associazione Nazionale dei Consorzi Provin-		
ciali per i Macellai per le Carni (Consocarni)	24- 1-1957	Chiuso
39. — Consorzio Provinciale tra i Macellai per le	,	
carni (COPROMA) di Torino	14- 1-1957	Chiuso
40. — Consorzio Provinciale tra i Macellai per le		
Carni (COPROMA) di Roma	14- 1-1957	Chiuso
41. — Consorzio Provinciale tra i Macellai per le		
Carni (COPROMA) di Piacenza	1- 2-1957	Chiuso
42. — Consorzio Provinciale tra i Macellai per le		
Carni (COPROMA) di Catanzaro	1- 2-1957	Chiuso
43. — Consorzio Provinciale tra i Macellai per le		
Carni (COPROMA) di Napoli	1- 2-1957	Chiuso
44. — Consorzio Provinciale tra i Macellai per le		
Carni (COPROMA) di Modena	1- 2-1957	Chiuso
45. — Consorzio Provinciale tra i Macellai per le	, -,	
Carni (COPROMA) di Gorizia	1- 2-1957	Chiuso
46. — Uffici Provinciali Autotrasporti	14- 1-1957	Chiuso
47. — Gestione Raggruppamento Autocarri (G.R.A.)	19-12-1957	Chiuso
Gestione Raggiuppamento Autocairi (G.R.A.)	17-18 17VI	C111400

^(*) Liquidazione trasferita alla Ragioneria Generale (I.G.F.) il 19 gennaio 1960 su decisione del Consiglio di Stato.

DENOMINAZIONE	Data decreto avocazione	
 48. — Istituto Autonomo per le Case Economiche e Popolari nell'Africa Orientale Italiana 49. — Ente Regionale per la lotta Antianofelica in 	1- 4-1959 Chiuso	
Sardegna	13- 6-1966	
52. — Collegio Professionale Marittimo Caracciolo di Sabaudia	Legge 10- 3-1969 n. 80	

ENTE AFFIDATO ALL'UFFICIO LIQUIDAZIONI IN BASE ALLA LEGGE 18 MARZO 1959, N. 100

DENOMINAZIONE

53. — Ente Nazionale Distribuzione Medicinali degli Alleati (E.N.D.I.M.E.A.)

SOCIETÀ

SOCIETÀ SOPPRESSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404

DENOMINAZIONE	Data di messa i liquidazione	in
1. — Società Anonima Miniere Italiane Ligniti		
(S.A.M.I.L.)	10- 6-1957	Chiusa
2. — Società Anonima per Imprese Etiopiche	10 = 10==	~
(S.A.P.I.E.)	13- 7-1957	
3. — Società Mineraria Italo-Tedesca (S.M.I.T.)	13- 7-1957	In corso di chiusura
4. — Società Anonima Importazione Esportazione		
Bestiame	6- 8-1957	Chiusa
5. — Società Saline Somale	10- 8-1957	Chiusa
6. — S.p.A. « Agenzia Stefani »	14- 3-1958	Chiusa
7. — S.p.A. « Cines »	22- 3-1958	Chiusa
8. — Società Mineraria Carbonifera « ARSA »	3- 7-1958	Chiusa
9. — Società An. Fertilizzanti Naturali «Italia»		
(S.A.F.N.I.)	25- 2-1960	
10. — Ente Nazionale Industrie Cinematografiche		
(E.N.I.C.)	16-3 -1962	Chiusa
11. — S.p.A. per il Commercio ed il Traffico Marit-	70 0 1701	
timo con l'Africa (S.A.N.E.)	1-4- 1965	
12. — Ferrovie Meridionali Sarde (F.M.S.)	30-11-1965	
13. — S.p.A. Linee Aeree Transcontinentali Italiane	30-11-1903	
	27 (1067	
(L.A.T.I.)	27- 6-1967	
14. — Compagnia Nazionale per il Cotone d'Etiopia	00 0 4040	· · · · · ·
(COTETIO)	22- 3-1968	In corso di chiusura

SOCIETÀ NON AVENTI RELAZIONI CON LE NORME DELLA LEGGE 4 DICEMBRE 1956, N. 1404, LE CUI LIQUIDAZIONI SONO STATE AFFIDATE ALL'UFFICIO LIQUIDAZIONI

DENOMINAZIONE	Data di assegnazione			
15. — S.p.A. «Compagnia di Antivari»	20- 5-1957	Chiusa		
16. — Ente Industrie Attività Agrarie (E.I.A.A.)	10-10-1957	Chiusa		
17. — Ente Turistico Alberghiero (E.T.A.)	12-11-1958	Chiusa		
18. — Società Elettrica Albanese (S.E.S.A.)	28- 5-1958	Chiusa		
19. — Società Mercantile di Albania (S.M.A.)	25- 2-1960	Chiusa		

Pur tenendo presente che il dato quantitativo concernente le liquidazioni chiuse in un anno non può essere assunto a unità di misura dell'attività dell'apposito Ufficio, considerato come rilevante sia il numero degli enti soppressi per i quali è tuttora in corso la liquidazione, non può non auspicarsi un ritmo più sollecito delle operazioni di chiusura.

Al fondo liquidazione enti soppressi (gestioni fuori bilancio) (430) nel 1968 sono stati versati:

Avanzo Ente economico viticoltura (19 gennaio 1968)		L.	822.028.974
Avanzo anticipazione Tesoro (E.N.I.C. (16 marzo 1968) .		»	1.204.835.708
Avanzo Fondazione sperimentazioni agrarie (2 aprile 1968)		»	22.501.425
Interessi e proventi di gestione liquidatorie chiuse		»	56.712.166
Totale		L.	2.106.078.273

Le disponibilità del detto Fondo istituito con l'articolo 15 della citata legge n. 1404 del 1956, che al 31 dicembre 1967 erano di lire 2.103.910.015, ascendono al 31 dicembre 1968 a lire 4.209.988.288.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
f.to Bonomi	f.to Carbone

⁽⁴³⁰⁾ Vedi parte II, capitolo VII.